

# 610ª SEDUTA

## GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1957

**Presidenza del Vice Presidente MOLE'**

**e del Vice Presidente DE PIETRO**

### INDICE

#### Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . .	<i>Pag.</i> 25463
Per la discussione del disegno di legge n. 1404:	
PRESIDENTE . . . . .	25491, 25492
MONTAGNANI . . . . .	25491, 25492
Presentazione e approvazione di procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 2315 . . . . .	25471
Presentazione di relazioni . . . . .	25463
Rimessione all'Assemblea . . . . .	25463
Ritiro del disegno di legge n. 1741 . . . . .	25471
« Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa in Parigi il 6 aprile 1956 » (2096) (Discussione e approvazione):	
DE MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	25474
GERBINI, <i>relatore</i> . . . . .	25474
SIBILLE . . . . .	25472
« Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo Addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le	

immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 15 dicembre 1956 » (2138) (Approvazione):

DE MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 25474
GALLETTO, <i>relatore</i> . . . . .	25474

« Adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 » (2191) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):

DE MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	25475
GALLETTO, <i>relatore</i> . . . . .	25475

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata a Ginevra il 7 settembre 1956 » (2192) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):

DE MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	25476
SANTERO, <i>relatore</i> . . . . .	25476

610ª SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1957

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956 » **(2265)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Approvazione):

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . Pag. 25477  
 SANTERO, *relatore* . . . . . 25477

« Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri » **(1688)** (Seguito della discussione):

JANNUZZI . . . . . 25478  
 SANTERO . . . . . 25490  
 TERRACINI . . . . . 25482

**Inversione dell'ordine del giorno:**

PRESIDENTE . . . . . 25472

**Interpellanze:**

Annunzio . . . . . 25492

**Interrogazioni:**

Annunzio . . . . . Pag. 25492

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE . . . . . 25492  
 MANCINO . . . . . 25492

**Sull'ordine dei lavori:**

PRESIDENTE . . . . . 25468, 25470  
 BATTAGLIA . . . . . 25464  
 CARBONI . . . . . 25466  
 CERABONA . . . . . 25464, 25469  
 CESCHI . . . . . 25470  
 DE LUCA Carlo . . . . . 25464, 25471  
 DE MARSICO . . . . . 25464  
 FERRETTI . . . . . 25471  
 FRANZA . . . . . 25464  
 GRANZOTTO BASSO . . . . . 25468  
 IORIO . . . . . 25466  
 LUSSU . . . . . 25464, 25470  
 MAGLIANO . . . . . 25469  
 MOLINELLI . . . . . 25468, 25470  
 MONNI . . . . . 25466, 25468  
 PORCELLINI . . . . . 25463  
 TERRACINI . . . . . 25466, 25468

## Presidenza del Vice Presidente MOLE`

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

RUSSO LUIGI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### Annunzio di presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Pezzini, a nome della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (2225).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Autorizzazione a permutare un immobile, appartenente al patrimonio dello Stato, in San-

tiago del Cile, con due fabbricati, di proprietà privata, siti nella stessa città » (2124);

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Modifiche al regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 2126, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 810, sulla concessione di un premio a favore degli acquirenti di aeromobili da turismo » (2256);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (2210).

### Annunzio di rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che un quinto dei componenti della 9ª Commissione (Industria, commercio interno ed estero, turismo) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge: « Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero » (2238-Urgenza), già deferito all'esame ed all'approvazione di detta Commissione, sia invece discusso e votato dall'Assemblea.

### Sull'ordine dei lavori.

PORCELLINI. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORCELLINI. Egregio signor Presidente, egregi colleghi, ieri il collega Molinelli ha chiesto che fosse messo subito in discussione il disegno di legge n. 1902 per la costituzione della

610ª SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1957

provincia di Isernia. Noi ci associamo a questa richiesta; e siccome ieri l'onorevole Presidente ha dichiarato che il disegno di legge sarebbe stato discusso oggi, io domando al signor Presidente se non possa iscrivere questa discussione possibilmente all'ordine del giorno della seduta di domani.

BATTAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Mi associo alla domanda del senatore Porcellini, e chiedo che la discussione venga posta, possibilmente, all'ordine del giorno di domani, oppure, ove ciò non fosse assolutamente possibile, all'ordine del giorno di una delle primissime sedute della settimana prossima.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. A titolo personale, mi associo alla richiesta che è stata ora formulata.

DE MARSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARSICO. Mi associo anche io.

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* DE LUCA CARLO. Il problema dell'istituzione di nuove provincie non concerne la sola Isernia. È un problema molto più vasto e interessante di quello che non sia un caso singolo. Ci sono già molte richieste in proposito che sono iscritte all'ordine del giorno ed altre ne saranno avanzate. Di quelle che arriveranno nel futuro non ci dobbiamo preoccupare, ma ci dobbiamo preoccupare per il presente.

Se si voterà l'inversione dell'ordine del giorno per la provincia di Isernia, io chiedo che tale inversione riguardi anche tutte le altre proposte che sono già iscritte all'ordine del giorno,

anche perchè io mi riservo di fare delle richieste relative a tutte queste provincie. *(Commenti dalla sinistra).*

CERABONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. La questione di Isernia non ha nulla a che vedere con la richiesta del senatore De Luca. Sulla provincia di Isernia si è già pronunciata la Camera dei deputati, che ha già approvato la costituzione di tale provincia. Si tratta solamente, adesso, di ottenere che si pronuncino anche il Senato.

Portare per le lunghe questa discussione, significa non voler tener conto di quello che ha già stabilito la Camera.

Quale ragione abbiamo per dilungare una discussione sulla costituzione della provincia di Isernia quando la Camera ha già stabilito che sia istituita questa provincia? Si può non accettare la decisione, si può rigettarla, ma è doveroso che questa discussione si metta subito all'ordine del giorno.

Che significa aspettare i disegni di legge per le altre provincie? Questa è una cosa diversa. Qui abbiamo già un deliberato della Camera, sul quale dobbiamo pronunciarci.

Quindi io credo che sia doveroso da parte nostra non aspettare più a lungo a dire una parola definitiva sulla questione della provincia di Isernia. La popolazione della zona di Isernia vuol sapere che cosa ne pensa il Senato, dopo che la Camera si è già pronunciata. Votata una legge da parte della Camera, il Senato ha il dovere di non procrastinare più oltre la sua decisione.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, questa richiesta sull'ordine dei lavori ha sollevato, come abbiamo potuto constatare, un problema politico di interesse nazionale non indifferente: la istituzione di nuove provincie.

Per quel che riguarda la provincia di Isernia, il collega Porcellini ha testè fatto una richiesta, alla quale il Gruppo socialista non può

che associarsi. Peraltro la questione che presenta il collega De Luca è molto più ampia. Dice il collega De Luca: se noi affrontiamo la discussione sulla nuova provincia di Isernia, dobbiamo esaminare anche tutte le altre richieste di nuove provincie.

Evidentemente, politicamente il problema è uno solo, ma dal punto di vista procedurale i problemi sono due. Io ho preso la parola per dichiarare, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, che su questa questione delle nuove provincie il Gruppo ha avuto occasione di prendere una posizione politica di principio, che è questa: si attui innanzi tutto la Costituzione. Senza perdere del tempo per dare uno sguardo alle numerose parti della Costituzione che non sono attuate, è molto semplice constatare che sul problema della Regione la Costituzione non è attuata ed il Parlamento ed il Governo sono quindi inadempienti. Non è solo una corrente politica che reclama la costituzione delle Regioni, che rappresentano la base fondamentale dello Stato repubblicano democratico, ma sono larghe correnti del Paese, larghe correnti politiche, a cui corrisponde in molte regioni una profonda coscienza regionalistica.

Il Gruppo del Partito socialista italiano non è indifferente al problema delle nuove provincie, ma reclama la Regione. Il Gruppo del Partito socialista italiano reclama prima la Regione e non la Provincia. La Provincia è un derivato e, quando siano costituite le nuove Regioni, si vedrà se debbano formarsi nuove provincie, a norma dell'articolo 133 della Costituzione. Decidere oggi su nuove provincie è intempestivo e politicamente anche pericoloso.

Stiamo entrando in un periodo che suscita parecchie preoccupazioni; tutto lo Stato democratico attraversa una crisi seria. Non vi è ombra di dubbio che, se al Parlamento arrivano 30-90-100 disegni di legge d'iniziativa parlamentare perchè si costituiscano altrettante nuove provincie, ci troviamo di fronte alla nostra coscienza di responsabili dello Stato repubblicano che ci vieta di accodarci ad un movimento disordinato, campanilistico ed elettorale.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Siamo d'accordo. (*Interruzioni dalla sinistra*) È la

più bassa speculazione politica... (*Vivaci repliche dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Spallino, lei appartiene al Governo; quindi, se vuole, venga a parlare dal banco del Governo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. In questo momento sono seduto nel banco di senatore e come tale esprimo liberamente la mia opinione. (*Commenti dalla sinistra*).

LUSSU. Se la cortesia dell'onorevole Presidente me lo consente, io dirò che sentire parlare da quel banco di senatore il collega Spallino, membro del Governo, ci fa piacere, e gli siamo grati di questo spirito di solidarietà senatoriale che lo lega sempre a noi.

Ecco, onorevole collega De Luca, le mie considerazioni conclusive. Premesso quanto ho detto, che mi pare abbastanza chiaro politicamente, penso tuttavia che il disegno di legge sulla provincia di Isernia sia differente da tutti gli altri, differente perchè la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge. In una situazione come questa, evidentemente, la posizione della nuova provincia di Isernia è tutta particolare e non ha niente a che fare con tutte le altre...

CARBONI. E Oristano?

LUSSU. Ebbene, onorevole collega, la risposta per Oristano gliela do subito. Debbo dire che su Oristano il mio pensiero non differisce. È risaputo che all'Assemblea costituente c'era un gruppo, allora notevole (io ho ragione di ritenere che fosse la maggioranza dell'Assemblea costituente all'inizio), che reclamava la Regione, non la Provincia, che poneva il problema della riorganizzazione del nuovo Stato repubblicano sulla base regionale e non provinciale; tuttavia siamo stati battuti.

Le provincie rimangono. Inizialmente, il dilemma era questo: o regioni o provincie. Noi eravamo per le regioni e per la soppressione delle provincie. Ma trionfò un giudizio misto, eclettico, che portò ad una conciliazione, cosicchè rimasero le regioni e le provincie. La Regione è ora solo sulla Carta costituzionale che

non è stata ancora applicata; la Provincia è sulla Carta e nel fatto.

Per Oristano il mio giudizio politico non è differente da quello che posso esprimere sulle altre provincie. Penso che in una regione valgano infinitamente di più, per il suo progresso e per il suo sviluppo democratico, una serie di grandi e di piccole industrie, di attività produttive che aumentino il reddito dei cittadini e la ricchezza nazionale, anziché un palazzo prefettizio e altre costruzioni consimili con tutto il seguito burocratico che noi conosciamo e contro cui, da lungo tempo, abbiamo preso posizione politica. (*Approvazioni*).

Tuttavia Oristano è in una situazione particolare in quanto appartiene ad una Regione già costituita: non si oppone quindi l'articolo 133 della Costituzione. E per Oristano, come per Isernia, la Camera dei deputati ha già dato il suo voto. Per cui io mi permetterei di proporre all'Assemblea che per questi due casi, Isernia e Oristano, si adotti una procedura particolare, poichè particolare è l'iter legislativo che hanno seguito. Per il resto concordo pienamente con la proposta dell'onorevole De Luca Carlo.

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ricordare, senza discutere lungamente, anche se l'argomento si presta ad una lunga discussione che non voglio fare in questo momento, che sono stato io a chiedere la iscrizione all'ordine del giorno degli altri disegni di legge relativi a nuove provincie oltre a quelle di Isernia e di Oristano e del basso Molise. Ma in pari tempo ho chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge presentato dall'onorevole Ciasca e da altri 30 senatori concernente il decentramento di uffici dai capoluoghi ai centri delle provincie. Ora a me pare che questo disegno di legge abbia un carattere preminente e pregiudiziale e che perciò debba essere discusso prima dei disegni di legge sulle provincie; perchè anche se in senso assoluto non impone esclusione di istituzione di nuove provincie, d'altra parte impone a noi parlamentari una scelta respon-

sabile caso per caso. Ritengo che dopo che avremo esaminato il disegno di legge Ciasca avremo le idee più chiare anche sul problema delle provincie. Penso che, anche se si accetta la richiesta di anticipare la discussione del disegno di legge sulla provincia di Isernia, tale discussione non debba essere fatta prima di quella sul disegno di legge Ciasca, ma dopo.

CARBONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io parlo per ricordare a me stesso e al Senato che anche un'altra proposta di legge si trova in una situazione particolare, anzi dirò particolarissima; ed è quella che riguarda la costituzione della provincia di Oristano. Infatti su di essa si è pronunciata non solo la Camera dei deputati, ma anche altre istituzioni: regionali e provinciali. La prima delle proposte, che venne presentata ai due rami del Parlamento, fu una proposta regionale. La Regione sarda si fece, come è ad essa concesso, iniziatrice di una legge nazionale e chiese che il Parlamento decidesse in materia.

Sopravvenne poi la proposta di legge Segni e Pintus e fu quella che venne discussa e votata alla Camera dei deputati. La Regione, interpellata in merito, diede il suo assenso a questa legge nazionale. C'è di più: una delle provincie, forse quella maggiormente interessata, la provincia di Cagliari, ha dato il suo assenso a che la provincia di Oristano venga costituita.

Tutti questi precedenti fanno sì che la questione riguardante la provincia di Oristano sia una questione distinta, e perciò domando formalmente che la proposta di legge Segni-Pintus, riguardante la costituzione della provincia di Oristano, sia discussa subito dopo il disegno di legge riguardante la provincia di Isernia.

IORIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IORIO. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ha

detto bene il collega Lussu che la istituzione della provincia di Isernia è una cosa ben diversa da tutte le altre. La proposta di legge riguardante la provincia di Isernia reca la firma di circa 250 deputati ed ha avuto il consenso di oltre la metà dei deputati. Il ministro Tambroni a questo proposito respinse anche una proposta di sospensiva alla Camera dei deputati... (*Interruzione dal centro*). Per dire dell'atteggiamento del Governo, ricordo che il ministro Tambroni respinse la sospensiva su questa proposta di legge. Non sarà molto ma è pure qualche cosa avere avuto l'approvazione della Camera dei deputati per la città di Isernia a differenza delle altre città d'Italia che hanno chiesto l'istituzione della provincia. Chiedo quindi che il Senato si pronunci. Procrastinare ancora l'approvazione o la reiezione di questa proposta sarebbe veramente una beffa per la città di Isernia. Bisogna che il Senato e il Governo si pronuncino su questa proposta di legge perchè la città di Isernia ha bisogno che le sia resa la giustizia che merita.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, aggiungo poche parole alle molte e eloquenti che sono già state pronunziate per sostenere la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge per la provincia di Isernia. Il Senato ieri ha votato, a completamento della legge creatrice del collegio elettorale di Trieste, un emendamento Magliano con il quale ha riconosciuto, così come già aveva fatto l'Assemblea Costituente, che il Molise, alla stregua dell'elezione del Senato, forma una Regione a sè stante.

Ma ci troviamo di fronte ad una Regione costituita da una sola provincia. Ora, per essere conseguente al suo voto di ieri, il Senato dovrebbe avvertire la necessità e l'urgenza di adeguare la struttura amministrativa del Molise ad una realtà più efficiente di Regione, e ciò appunto creando accanto a quella di Campobasso una seconda provincia. Se il voto di ieri non è stato effetto di uno smarrimento,

ma l'espressione della consapevole volontà dell'Assemblea, oggi non dovrebbe mancare quest'altro voto che si chiede.

Ma poi: se molte sono le proposte di formazione di nuove provincie che figurano al nostro ordine del giorno, soltanto per due di esse, fra cui innanzitutto per quella di Isernia, esiste già un voto della Camera dei deputati. Non penso che le mie parole possano offendere la suscettibilità del nostro collega che poco fa ha sentito la necessità di reagire con parole piuttosto vivaci ad un accenno alla Camera...

DE LUCA CARLO. Ho detto che il Senato è autonomo di fronte alla Camera dei deputati.

TERRACINI. La ringrazio di tanto insegnamento! Non ne ero mai stato edotto, ma d'ora innanzi grazie a lei più non mi sfuggirà questa verità...

Comunque, dinanzi a questo dato di fatto, è lecito affermare che, mentre per le proposte di formazione di altre provincie che stanno dinanzi al Senato, difficilmente dopo un voto del Senato si potrà giungere a quello della Camera, dato che incombe la chiusura della legislatura, la proposta per Isernia, già approvata dalla Camera dei deputati, se approvata dal Senato, diverrà senz'altro legge ponendo fine all'attesa ansiosa di quelle popolazioni.

Infine, onorevole Presidente, sul disegno di legge dell'onorevole Ciasca: «Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della provincia», non so perchè, quando fosse decisa la formazione della provincia di Isernia o anche di altre provincie, esso diverrebbe inutile. Il problema del decentramento degli uffici provinciali sarebbe sempre ancora attuale; anzi, più sono le provincie e maggiore ne sarebbe il valore. Non vedo perciò i vantaggi di un esame pregiudiziale del disegno Ciasca e mi associo a coloro che chiedono che all'ordine del giorno di domani si ponga il disegno di legge sulla formazione della provincia di Isernia.

GRANZOTTO BASSO. Domando di parlare.

610<sup>a</sup> SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1957

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO BASSO. Ho chiesto la parola soltanto per dichiarare che aderisco alla proposta del collega Porcellini.

PRESIDENTE. Riassumendo la discussione, si può dire che vi siano tre proposte: la prima, più ampia, concerne l'iscrizione all'ordine del giorno di tutti i disegni di legge riguardanti l'istituzione di nuove provincie; la seconda, avanzata dal senatore Carboni, chiede l'iscrizione all'ordine del giorno dei due disegni di legge concernenti Isernia e Oristano ed infine una terza proposta, firmata dai senatori De Marsico, Terracini, Battaglia, Minio, Galletto, Guariglia, Porcellini, Molinelli ed altri chiede l'iscrizione all'ordine del giorno del solo provvedimento riguardante la città di Isernia.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Vorrei, signor Presidente, sottoporle l'opportunità di interpretare la nostra proposta come una richiesta di inversione dell'ordine del giorno, nel senso che il disegno di legge 1902 sia iscritto immediatamente dopo il seguito della discussione del disegno di legge 1688. È evidente che rimane nella facoltà dell'onorevole Presidente di iscrivere, successivamente a questo, l'altro disegno di legge per l'istituzione della provincia di Oristano, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati ed eventualmente anche gli altri disegni di legge. Ma quello che noi chiediamo, che abbiamo chiesto per iscritto, e su cui desideriamo che il Senato si pronuncii, è che il disegno di legge 1902 sia iscritto subito dopo il seguito della discussione odierna.

TERRACINI. Le varie proposte, a mio avviso, debbono essere poste ai voti in ordine di presentazione!

PRESIDENTE. In ordine di logica, onorevole Terracini.

TERRACINI. L'unica logica è quella del tempo.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, sono pervenute alla Presidenza diverse proposte di inversione dell'ordine del giorno. Mi sembra logico che tali proposte vadano poste ai voti cominciando dalle più ampie.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi creda, onorevole Presidente, che non è per puntiglio o per piccineria che riprendo la parola. Intanto, di questa grande miscellanea di disegni di legge si possono fare due gruppi separati. In uno sta tutto solo quello dell'onorevole Ciasca, che fa parte a sè, che non ha nulla a che fare con la formazione di nuove provincie... (*Proteste dal centro*).

Che l'onorevole Ciasca l'abbia presentato con l'intenzione di creare un ostacolo ulteriore alla discussione dei disegni per la creazione di nuove provincie, è fuori di dubbio. Ma non ogni volta le furberie riescono; e in questo caso lo onorevole Ciasca — gli chiedo scusa se questa non era la sua intenzione — non può pretendere che la sua riesca. Il suo è un disegno di legge organico, che imposta e vuol risolvere un problema nei suoi termini generali. Non ha dunque a che vedere con gli altri disegni che mirano ognuno alla formazione di una singola determinata provincia. Di questo secondo gruppo un disegno è stato prescelto per richiedere che sia inserito al primo punto dell'ordine del giorno di domani. Poi, successivamente, la stessa richiesta è stata formulata per altri disegni. Ora mi permetto di credere che mai come in questo caso debba prevalere la ragione dello ordine. La prima richiesta deve essere votata per prima; e non perchè io l'ho presentata, ma perchè appunto fu presentata per prima.

Solo se l'Assemblea rifiuterà di iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno il disegno per la provincia di Isernia, si potrà passare alla votazione delle proposte successive.

MONNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONNI. Vorrei osservare, signor Presidente, che ritengo pregiudiziale la mia proposta.



Nell'ordine del giorno il disegno di legge Ciasca precede tutti quelli relativi alle provincie. Se esso fosse approvato, nei termini in cui è concepito o con emendamenti che lo migliorino, noi avremmo un argomento particolare contro l'istituzione di molte provincie.

Vano sarebbe discutere il disegno di legge Ciasca dopo che abbiamo esaminato quelli relativi alle nuove provincie. Io convengo pienamente con quanto ha dichiarato l'onorevole Lussu. Il problema che a noi si presenta è il problema delle regioni. Questa gara a costituire nuove provincie è una gara assolutamente antiregionalistica ed antiautonomatica. Per questo chiedo che prima della discussione anche della proposta per la provincia di Isernia, si discuta il disegno di legge Ciasca. Non è che esso ponga alcun veto ad approvare proposte di costituzione di nuove provincie. Se ne discuterà poi caso per caso, ma pregiudiziale è lo esame del disegno di legge Ciasca. (*Interruzione del senatore Terracini*). Ciò anche a norma del Regolamento.

CERABONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Non è che non siamo in condizioni di poter votare una proposta prima e l'altra dopo. Non è questa la ragione del nostro atteggiamento. È per non intorbidare le acque. Perché vi deve essere un motivo per tale intorbidamento.

La questione è semplice. L'onorevole Porcellini ha chiesto di invertire l'ordine del giorno ed ha detto: discutiamo e votiamo la legge per la provincia di Isernia. Egli ha portato le ragioni che impongono, secondo lui e anche secondo me, di non perder tempo e di votare accettando o rigettando il disegno di legge che ci viene dalla Camera. Il Senato può bocciarla; riprovarla, ma non debbono passare lunghi mesi, perché il Senato convalidi o respinga la legge votata dalla Camera. A questo punto che cosa avviene? L'onorevole Monni, non per intorbidare le acque, ma per chiarire secondo lui con molta luce le condizioni della votazione, dice: non invertiamo l'ordine del giorno, ed intromette un'altra questione, la legge Ciasca, che è stata messa proprio per intorbidare le acque. (*Interruzioni dal centro*). La sem-

plice domanda di invertire l'ordine del giorno dà al senatore Monni il modo di insegnarci, o, meglio, di insegnare al Senato, che se discutiamo prima la legge Ciasca può darsi che le considerazioni che saranno fatte per il decentramento possano influire sulla votazione in merito al disegno di legge riguardante la provincia di Isernia. Sono considerazioni che non valgono niente per respingere la richiesta da noi fatta. Volete o no votare una legge già votata dalla Camera? Questa è la questione. Dobbiamo proprio dimostrare al Paese che, mentre la Camera vota, noi aspettiamo due anni per convalidare o meno una legge votata dalla Camera? È una questione di indole politica e morale. Non bisogna far vedere al Paese che la Camera vota e che, per una quantità di ragioni più o meno palesi anzi occulte, il Senato ozia, il Senato non intende discutere. Noi chiediamo che il Senato porti il suo esame e la sua approvazione o riprovazione sulla questione di Isernia. Inoltre vi è un fatto umano: è mai possibile che dobbiamo lasciare una parte del Paese in confusione, in agitazione, in attesa di sapere se i legislatori si mettono d'accordo per dire sì o no sulla provincia di Isernia? Penso che questo non sia nè simpatico nè, come dire?, conveniente per il Senato, onde chiedo che si inverta l'ordine del giorno per la discussione del disegno di legge riguardante la costituzione della provincia di Isernia, perchè molto si è atteso. E non vale volerne l'insabbiamento e mascherarlo con poco accorti pretesti che la popolazione di Isernia saprà ben valutare.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Prendo la parola come unico rappresentante del Molise e quindi anche della città di Isernia. Il Senato deve ricordare che io ho presentato la proposta di legge n. 1898, la quale segue immediatamente la proposta di cui in questo momento si discute. Il Senato deve anche ricordare che, quando fu iscritta all'ordine del giorno la mia proposta di legge riguardante l'istituzione della provincia del basso Molise, Larino e Termoli, che è strettamente collegata con quella di Isernia, perchè

610ª SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1957

fanno entrambe parte dell'attuale provincia di Campobasso, fu disposto dalla Presidenza ed accolto dal Senato (risulta dal resoconto ufficiale) che queste due proposte dovessero essere discusse congiuntamente. Quindi richiamo all'attenzione dei colleghi questa precedente decisione e chiedo che, qualora si discuta della provincia di Isernia, venga discussa anche la proposta di legge riguardante l'istituzione della provincia del basso Molise. (*Commenti, approvazioni*).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Nel mio intervento mi ero rivolto al senatore De Luca Carlo per cercare di chiarire che Isernia e Oristano si trovano in una situazione particolare. (*Interruzione del senatore De Luca Carlo*). È un fatto che la Camera dei deputati ha approvato l'istituzione di tali provincie; quindi, se il collega De Luca aderisce alla mia proposta, come io mi augurerei, discuteremo prima di questi due disegni di legge, e poi degli altri. (*Commenti dalla destra*):

MOLINELLI. Domando di parlare per richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Signor Presidente, il senatore Porcellini, congiuntamente ad altri senatori di ogni settore del Senato, ha presentato alla Presidenza la richiesta di iscrivere allo ordine del giorno di domani la proposta di legge 1902. Siccome la compilazione dell'ordine del giorno è di esclusiva spettanza della Presidenza, noi abbiamo rivolto a lei la preghiera di volerne accettare l'iscrizione senza procedere alla votazione. (*Interruzioni dalla destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero chiarire come si procederà alla votazione. La Assemblea sarà chiamata in primo luogo a votare sulla proposta di discutere congiuntamente i disegni di legge relativi all'istituzione di provincie specifiche. (*Interruzioni dei senatori Lussu e Ferretti*).

CESCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESCHI. Signor Presidente, scusi se ho chiesto la parola soltanto ora, perchè prima non potevo sapere su che cosa si votasse dato che non era stata ancora concretata la formula della votazione.

Mi riallaccio a quanto qui ha affermato il collega De Luca Carlo per essere molto chiaro ed esplicito. Il problema delle provincie si presenta a noi in una forma indubbiamente non limpida, tale da lasciarci profondamente perplessi per informazioni avute dai luoghi, dai territori e dalle popolazioni che sono interessate o non interessate a questo problema. (*Interruzione dal centro*).

Compagna elettorale o interessi concreti? Molte volte le preoccupazioni elettorali, anche se sono del mio partito, non sono congiunte agli interessi delle popolazioni. (*Applausi dal centro. Interruzione del senatore Terracini*).

Senatore Terracini, ho detto anche del mio partito. Non ho nessuna difficoltà ad ammettere che ci siano da una parte e dall'altra dei tentativi di avvantaggiarsi in sede elettorale. Siamo uomini politici con il grosso bagaglio dei nostri difetti. Però io dico, per tentare di sollevarmi al di sopra della mischia, che nessuno di noi ha il diritto di speculare sugli interessi e direi sulla pelle delle popolazioni. Non voglio con questo fare implicitamente delle critiche ad altre deliberazioni, ma su un problema come quello che stiamo per affrontare bisogna meditare a lungo ed avere in mano dati precisi. Vorrei sentire uno per uno i senatori quando discuteremo il problema delle provincie e vedere in base a quali valutazioni concrete noi voteremo. Bisogna che ci informiamo.

PRESIDENTE. Senatore Ceschi, la prego di concludere. Siamo in sede di dichiarazione di voto.

CESCHI. Onorevole Presidente, io sono lontano seguace di Giolitti che parlava poche volte. Per favore mi lasci parlare qualche minuto di più.

Il senatore De Luca ha detto che il problema va affrontato nel suo quadro organico; evidentemente non è detto con questo che deve essere affrontato tra un'ora, perchè quando noi lo prospettiamo in questo quadro trasparente immediatamente l'esigenza di avere del respiro, e quindi io dichiaro che voto contro qualunque proposta che venga fatta di portare, in parte o in tutto, il problema delle provincie alla immediata discussione dell'Assemblea, e con ciò intendo dire tanto oggi, che domani o dopodomani. Noi abbiamo bisogno di meditare, di esaminare bene il problema e per questo sono contrario a ogni discussione affrettata dell'argomento e quindi voto contro l'inversione dell'ordine del giorno.

FERRETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRETTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, se ho ben capito, il Presidente ha avvertito che l'Assemblea dovrà decidere se si debba o no, a parte la data, discutere congiuntamente tutti questi disegni di legge che si riferiscono all'istituzione di nuove provincie.

Allora io non tento di portarmi al di sopra dei partiti, come ha asserito il collega Ceschi, ma affermo che per quanto riguarda il nostro Gruppo, noi non siamo contrari alla creazione di nuove provincie, specialmente nel Mezzogiorno; però intendiamo, e l'abbiamo più volte detto e scritto, che ciò sia fatto in una visione organica, affinchè non si incorra in nuovi errori e sperequazioni. Aggiungo, con tutto il rispetto dovuto all'altro ramo del Parlamento, che abbiamo visto, anche in questioni recentissime e molto più gravi di quella che è la creazione di una o due provincie, che la Camera dei deputati, usando di un suo legittimo diritto, ha agito difformemente da noi. Quindi neppure noi siamo impegnati dalle decisioni degli altri, in materia di nuove provincie o di altro.

Perciò responsabilmente dichiaro che il nostro Gruppo voterà perchè tutta la materia sia discussa insieme, affinchè non ci siano favoriti e sfavoriti, privilegiati e non privilegiati, e dopo approfondito studio e matura riflessione. (*Approvazioni*).

DE LUCA CARLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA CARLO. Poichè parte del Senato può essere favorevole alla discussione congiunta dei vari disegni di legge, ma non all'inversione dell'ordine del giorno, chiedo che prima si metta in votazione la proposta di discussione congiunta e poi l'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di discussione congiunta dei vari progetti di legge concernenti l'istituzione di provincie specifiche.

(*È approvata*).

Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno con l'intesa che, se essa sarà approvata, i disegni di legge concernenti l'istituzione di singole provincie saranno posti al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

#### Ritiro di disegno di legge.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Comunico il ritiro del seguente disegno di legge:

« Disciplina delle ricerche e della coltivazione di materiali fonti di combustibili nucleari e produzione ed utilizzazione dei combustibili nucleari e dei sottoprodotti radioattivi » (1741).

#### Presentazione di disegno di legge e approvazione di procedura di urgenza.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Istituzione del Consiglio nazionale energia nucleare (C.N.E.N.) » (2315).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro dell'industria e del commercio della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

FOCACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOCACCIA. Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura di urgenza.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Il Senato dovrà pronunciarsi sulla richiesta della procedura di urgenza.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

#### **Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Avverto che, se non si fanno osservazioni, si procederà ad una inversione dell'ordine del giorno nel senso che verranno subito discussi i numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del punto secondo dell'ordine del giorno stesso.

(Così rimane stabilito).

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa alla istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa in Parigi il 6 aprile 1956 » (2096).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra la Italia e la Francia relativa all'istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa in Parigi il 6 aprile 1956 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SIBILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIBILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la dizione del titolo di questo disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa all'istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa in Parigi il 6 aprile 1956 », dice molto meno di ciò che è la realtà di questo accordo e dell'importanza dell'approvazione che il Senato della Repubblica è chiamato a dare.

Non si tratta di un semplice atto burocratico di spostamento di una sede di dogana e di polizia: si tratta dell'accordo raggiunto tra l'Italia e la Francia per rimediare ad una delle tante ferite recate nelle carni della Patria nostra dal trattato di Versailles. Io desidero quindi sottolinearlo, perchè è bene che si sappia anche nel Senato della Repubblica italiana quale collaborazione sia stata data dagli uomini di Francia per rimediare ad una delle nostre ferite. Il posto di frontiera di Clavière ha subito le ferite del Trattato di pace, a conclusione di una data tragica: 10 giugno 1940; una data che non può essere distaccata, come ho già ricordato altra volta qui nel Senato, da altri 10 giugno, quello del 1924 e l'altro del 1937. Sono i delitti del fascismo contro gli uomini che rappresentavano il popolo: Matteotti e Rosselli; è il delitto contro la Patria, compiuto alla stessa tragica data.

Ebbene, a Versailles la Val di Susa ha dovuto pagare con quattro parti del suo territorio il 10 giugno 1940. Questo accordo pone rimedio alla prima e più dolorosa delle ferite ed io spero vivamente di essere anche in seguito aiutato dal Parlamento italiano per porre rimedio alle altre ferite.

La frontiera, colpita a Clavière dalla divisione di questo piccolo paese in due, colpita allo Chaberton nel mio comune di Cesana-Torinese, colpita in Valle Stretta di Bardonecchia e al Moncenisio, oggi riceve una prima riparazione di fatto. È la volontà di un popolo, del popolo di Val di Susa, che, unito all'Italia col trattato di Utrecht del 1713, ha dato alla Patria uomini eminenti, tra i quali anche uno dei primi presidenti del Senato del Regno, il Cavaliere Francesco Luigi Des Ambrois de

Nevache. Il popolo francese ha capito quale era la sofferenza di questo nostro piccolo paese ed io devo dare atto che l'onorevole François Benard, deputato delle Alte Alpi e già Sottosegretario di Stato, che l'amico Pierre Gravier, Vice presidente della Camera di commercio di Gap e Presidente del sindacato di iniziativa delle Alte Alpi, la cui famiglia è da secoli amica della mia famiglia e soprattutto dell'Italia, hanno sin dal primo momento, sin dall'autunno del 1945, incominciato ad operare perchè si rimediassero alla spiacevole situazione che rende ancor oggi precaria la vita di questo piccolo Comune.

Altri hanno tenuto un diverso atteggiamento entro i confini della Patria in quei momenti difficili del primo dopoguerra ed avranno, come già hanno avuto, di più per questo loro atteggiamento. Noi siamo tuttavia lieti di avere saputo rimanere vicini alla madre nel momento del dolore e fieri di aver tenuto le nostre posizioni; di aver fatto capire al di là dei confini qual'è il nostro amore per la nostra terra e di aver fatto capire che noi difendevamo le nostre posizioni non per dei vietati nazionalismi, ancor meno per una ostilità che non poteva essere in noi per la vicina Francia, ma semplicemente perchè la integrità dei confini naturali della Patria va difesa come lo fu con l'unanime volontà del popolo Valsusino. Al di là della frontiera indiscutibilmente si è operato in questo stesso senso anche da parte di uomini di Francia (ed io desidero che questo riconoscimento sia dato dal Senato della Repubblica italiana) perchè le nostre Alpi non siano più divisione tra gli uomini, ma siano catene di unione, di fraternità tra tutti i popoli e segnatamente col popolo francese.

Indiscutibilmente ci abbiamo messo più del necessario a giungere a questo accordo ed è doloroso perchè da parte di qualcuno, in casa nostra, preposto alla soluzione dei problemi di frontiera, si ritardava l'accordo che doveva ridar vita a Clavière. Furono gli amici di Francia che mi avvisarono, un giorno, chiamandomi alla frontiera per dirmi che, se non si fosse risolta in fretta la situazione, saremmo stati costretti a mettere il posto di frontiera, del quale oggi si discute, sul confine che

è situato in mezzo a Clavière, di dove evidentemente non si sarebbe più mosso. Debbo dare atto che il Governo presieduto dall'onorevole Segni nel giro di venti giorni ha provveduto a rompere le resistenze con la solerte collaborazione del Governo francese ed a risolvere il problema che oggi è avanti a noi.

Vi è anche un'altra legge, già approvata dal Senato, dalla Commissione dei lavori pubblici, avendo il Senato capito che la soluzione di un problema stradale è la premessa per rimediare ad un'altra ferita della nostra frontiera, quella nella Valle Stretta dalla parte di Bardonecchia. Si tratta della statizzazione della strada provinciale Oulx-Bardonecchia, che poi proseguirebbe verso Nevache, il paese del nostro presidente Des Ambrois, e migliorerebbe i rapporti tra i due popoli. Questo disegno di legge oggi è davanti alla Camera dei deputati, e spero, anzi sono certo, che in tale sede, capendosi come questa disposizione di legge non operi la semplice modifica della classificazione di una strada da provinciale in statale, ma come invece sia l'avvio al rimedio di un'altra ferita del Trattato di pace, quella della Valle Stretta di Bardonecchia, si darà certamente corso alla sua approvazione.

Io chiudo pregando il Senato di voler perciò dare all'approvazione stessa il significato di un plauso a tutta la popolazione francese del dipartimento delle Alte Alpi e particolarmente a quegli uomini che, come l'onorevole Benard, il vice prefetto Grillet, l'amico fraterno Gravier e l'avvocato Daurelle, sindaco di Briançon, hanno operato perchè fosse sollecitata la conclusione di questo accordo, che pone un rimedio portando i servizi di dogana e di polizia (non i confini normali, perchè quelli rimangono dove sono) al di là della vecchia linea esistente prima del 10 giugno 1940, dando vita e respiro al turismo della nostra Clavière e determinando, sul Colle del Monginevro, una unità di intenti ed una volontà di pace che deve essere esempio non soltanto a noi, ma a tutta l'Europa. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GERINI, *relatore*. Onorevole Presidente, dopo il discorso che ha fatto l'onorevole Sibille io penso che sia stato così bene espresso il significato spirituale oltre che il significato tecnico della presente Convenzione che il relatore non si deve rimettere alla propria relazione, ma alle espressioni dell'onorevole Sibille. (*Approvazioni dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo ugualmente si associa alle considerazioni fatte dall'onorevole Sibille e fa osservare che, per quanto riguarda il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, il presente disegno di legge stabilisce, all'articolo 3, che « all'onere di lire 20 milioni, derivante dall'attuazione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, si provvederà con una corrispondente aliquota di fondi stanziati al capitolo 163 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57 ». Quindi si provvederà con somme già stanziante regolarmente in bilancio. Si tratta, dunque, soltanto di uno storno interno di fondi.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

#### Art. 1.

È approvata la Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa all'istituzione di un ufficio comune di controllo alla frontiera di Clavière, conclusa a Parigi il 6 aprile 1956.

(*È approvato*).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

All'onere di lire 20 milioni derivante dall'attuazione della Convenzione di cui al precedente articolo 1, si provvederà con una corrispondente aliquota di fondi stanziati al capitolo 163 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

**Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo Addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 15 dicembre 1956 » (2138).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Secondo Protocollo Addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 15 dicembre 1956 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiara chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

GALLETTO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, signori senatori, è opportuno far rilevare al Senato che precedentemente si sono regolati i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, che sono quelli generalmente accordati ai funzionari internazionali, per l'esercizio delle loro funzioni. Questi privilegi e immunità

consistono principalmente nell'immunità dall'arresto e dalla detenzione, nonché dal sequestro dei loro bagagli personali, nell'inviolabilità delle carte e dei documenti, nella libertà di circolazione e di immigrazione anche per le famiglie. L'articolo 2 stabilisce che non sono invocabili i privilegi in materia doganale verso il Paese di cui si è cittadini, mentre l'articolo 3, in omaggio al principio della libertà di parola e alla totale indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni, consente che l'immunità dalla giurisdizione continui ad essere accordata anche dopo la fine del mandato. Sempre in base allo stesso principio è revocabile, in caso di abuso, in qualunque momento, l'immunità dalla giurisdizione. Quest'ultima parte riguarda l'articolo 4.

Fatte queste delucidazioni, penso che il Senato vorrà benevolmente approvare questo disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

**RUSSO LUIGI, Segretario:**

**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Secondo Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 15 dicembre 1956.

*(È approvato).*

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità allo articolo 6 del Protocollo stesso.

*(È approvato).*

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

**Approvazione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 » (2191) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**GALLETTO, relatore.** Mi richiamo alla relazione scritta che è un po' più ampia ma che su per giù si riferisce alle osservazioni e ai rilievi fatti nella discussione del disegno di legge n. 2138.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Anche per questo disegno di legge, onorevoli senatori, vorrei dare brevisimi chiarimenti. I privilegi e le immunità stabiliti sono analoghi a quelli accordati a molte organizzazioni internazionali nel dopoguerra. In generale tali convenzioni si ispirano ai seguenti principi: primo, riconoscimento della personalità dell'organizzazione nazionale; secondo, disciplina speciale dei beni e degli averi; terzo, elenco dei privilegi spettanti ai rappresentanti degli Stati membri, ai funzionari di alto grado ed agli esperti, con limitazione in confronto dei loro Paesi. In questi casi il trattamento è giustificato dalle funzioni e quindi può venire meno in qualunque momento.

Gli articoli della legge regolano la concessione del lasciapassare delle Nazioni Unite e le risoluzioni delle controversie con riferimen-

to alla Corte internazionale di giustizia, salvo che alle parti non convengano altri strumenti di risoluzione. L'articolo finale disciplina le adesioni alla Convenzione.

Ciò premesso, credo che il Senato voglia confortare della sua adesione questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata a Ginevra il 7 settembre 1956 » (2192) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata a Ginevra

il 7 settembre 1956 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SANTERO, *relatore*. Osservo che il fatto che nessuno abbia chiesto di parlare non significa indifferenza da parte del Senato per questo disegno di legge, ma significa che per noi è anche superfluo dire che siamo favorevoli alla abolizione anche delle forme più larvate di schiavitù. Pertanto mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si associa alle considerazioni della Commissione e fa presente che il Codice civile regola già la materia, per cui la legge internazionale arriva — per noi — con un po' di ritardo. Comunque, a maggior ragione dobbiamo approvarla.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

#### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, firmata in Ginevra il 7 settembre 1956.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).



PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956 (2265) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SANTERO, *relatore*. Questo disegno di legge interessa molto direttamente l'Italia perchè il fondo di ristabilimento oggetto dell'Accordo porta un notevole contributo alla soluzione del problema della sovrappopolazione dell'Italia.

Mi rimetto alla relazione scritta, invitando il Senato ad approvare questo disegno di legge all'unanimità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DE MARTINO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa comporta, per l'Italia, una quota di capitale da versare al fondo di un miliardo e 150 milioni, a carico del Ministero del tesoro. La partecipazione dell'Italia è uguale a quella della Francia, della Germania Occidenta-

le e del Regno Unito. L'Italia è tra i Paesi maggiormente interessati alla iniziativa e sono stati già portati all'attenzione del fondo piani per la costruzione di alloggi per i lavoratori italiani in Francia, piani per la formazione professionale e progetti pilota di colonizzazione in Rhodesia. Sono inoltre allo studio piani per un esperimento di emigrazione interna in Italia e piani per la costruzione di alloggi in territorio italiano. Il fondo è piuttosto limitato, essendo costituito complessivamente di 10 milioni di dollari. Pertanto il presente provvedimento funziona da garanzia per le operazioni finanziarie che saranno eseguite nei vari Paesi. Ciò premesso il Governo prega il Senato di votare a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

#### Art. 1.

È approvato l'Accordo parziale sul fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e le eccedenze di popolazione in Europa, adottato a Strasburgo dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 16 aprile 1956.

(È approvato).

#### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

#### Art. 3.

All'onere di lire 1.150.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico del fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
**« Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri »**  
**(1688).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri ».

È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Indubbiamente questo era un disegno di legge molto atteso, tanto vero che era stato richiesto molte volte al Governo, benchè dalla disattenzione generale che lo circonda io sia tratto a fare questa osservazione: che si sollecitano i disegni di legge finchè non siano ancora presentati e ci se ne disinteressa una volta che siano all'esame del Parlamento.

Ma scorriamo di questo disegno nel merito. Debbo dire innanzitutto che il testo del disegno è ottimo. Esso risente della mano maestra degli illustri giuristi che l'hanno compilato (leggo difatti dalla relazione che Presidente del comitato è stato Ferdinando Rocco).

Questa legge non ha carattere costituzionale ma di attuazione della Costituzione. Perciò le preoccupazioni del primo relatore, oggi illustre Ministro, che si tratti di materia costituzionale regolata da legge ordinaria, non appaiono giustificate. Qui si attuano i principi stabiliti dall'articolo 95 della Costituzione, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo, dall'articolo 92, che stabilisce i compiti del Governo, e dall'ultima parte dell'articolo 95,

secondo cui la legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Legge di ordinamento, legge di attuazione della Costituzione, non legge costituzionale. Essa si occupa innanzi tutto del Presidente del Consiglio ponendo un principio che la legislazione precedente non conteneva, cioè che il Presidente del Consiglio dirige, vigila, sollecita, coordina l'attività del Governo. È opportuno sottolineare queste espressioni, perchè la vigilanza, il coordinamento, la direzione, lo stimolo non implicano poteri di decisione. I poteri di decisione della politica generale del Governo sono e restano del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dirige, ma è il Consiglio dei ministri che determina la politica generale del Governo e ne risponde di fronte al Parlamento.

È certamente un'anomalia giuridica affermare che il Consiglio dei ministri decida la politica del Governo e che il Presidente ne risponda. Come regola, risponde chi decide. Può esservi, difatti, dissenso tra la volontà del Presidente e quella del Consiglio e il primo sarebbe obbligato a rispondere di un operato che non condivide. La questione non può risolversi, pertanto, che in sede politica. Ove vi sia dissenso tra Presidente e Consiglio, il Presidente trarrà le conseguenze che crede in campo politico e più particolarmente, ove non intenda assumere responsabilità di fronte al Parlamento, in ordine alla continuazione della sua permanenza nella carica.

Un secondo punto che mi preme di sottolineare è quello che, ormai, con questo disegno di legge si pone, speriamo definitivamente, l'accento sulle attribuzioni del Governo di fronte ad altri poteri dello Stato. Avete compreso che alludo alla suprema carica statale. Quando la piena responsabilità della politica generale del Governo — politica interna, estera, economica, finanziaria, militare — è affidata alle decisioni del Consiglio dei ministri, che ne risponde al Parlamento unicamente nella persona del suo Presidente, che l'azione del Governo dirige, non può ritenersi organo attivo della politica del Governo il Capo dello Stato, non avendo egli nè poteri di direzione,

nè poteri di decisione nell'azione del Governo e non essendo responsabile « degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni » (articolo 90 della Costituzione) fino al punto che nessun atto che egli compie « è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità » (articolo 89 della Costituzione).

Un terzo punto importante riguarda la politica estera. Mentre l'articolo 3 stabilisce che i Ministri, in genere, debbono dare comunicazione del loro operato al Presidente del Consiglio che ha il diritto di stimolare la loro attività, di sospenderne il corso, di richiedere chiarimenti, un'apposita norma, contenuta nell'ultima parte di detto articolo, stabilisce che il Ministro degli affari esteri conferisce con il Presidente del Consiglio sulle questioni che impegnano la politica del Governo nei suoi rapporti con i Governi esteri. Il che vuol dire che la legge desidera porre l'accento sul coordinamento necessario fra la politica del Ministro degli esteri e la politica del Presidente del Consiglio, quale organo responsabile dell'intera politica governativa. L'aver voluto introdurre in questo disegno di legge una norma di carattere particolare, per sottolineare la posizione del Ministro degli esteri di fronte al Presidente del Consiglio e, quindi, al Consiglio dei ministri, sta ancora una volta a riaffermare, quasi solennemente, il principio che la politica estera dev'essere, tratto tratto, concordata tra il Ministro degli esteri e il Presidente del Consiglio; deve essere, cioè, in ogni manifestazione, politica generale del Governo e non politica personale del Ministro.

Alle considerazioni di carattere generale sulla prima parte del disegno di legge, desidero aggiungere qualche considerazione di indole particolare.

Per la prima volta, in un disegno di legge, si contempla giuridicamente l'esistenza dei

Ministri senza portafoglio, ma opportunamente se ne limita il numero. In alcune formazioni di Governo si è un po' abbondato in Ministri senza portafoglio. È bene che essi siano limitati ed abbiano, comunque, compiti specifici. Altrimenti non hanno ragion di essere.

Assiste a questo dibattito un eccellente Ministro senza portafoglio: desidero precisare che quello che dico non è diretto nè a lui nè agli attuali componenti del Governo sforniti di Dicastero. Ad essi anzi sono stati dati compiti di tale importanza e gravità che equivalgono alla direzione di un Dicastero; nè d'altra parte la scelta poteva essere migliore e i compiti meglio affidati.

Quanto al Vice Presidente del Consiglio, è bene che la sua esistenza sia preveduta dalla legge ed è bene che si disponga che egli eserciti le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio: cioè che non abbia poteri propri ed autonomi, ma abbia soltanto poteri di sostituzione. E ciò per eliminare interferenze o incostituzionali attenuazioni di responsabilità del Presidente del Consiglio.

Quello che trovo eccessivo in questo disegno di legge, è che si stabilisca che, tutte le volte che il Vice Presidente deve sostituire il Presidente del Consiglio, per assenza o per impedimento, occorra un decreto del Presidente della Repubblica. Le assenze e gli impedimenti del Presidente del Consiglio possono avere anche un carattere temporaneo, qualche volta di giorni, qualche volta di momenti. Ora, pretendere che tutte le volte occorra il decreto del Presidente della Repubblica, per far sostituire il Vice Presidente del Consiglio al Presidente, quando la funzione di sostituzione istituzionalmente è destinata a questo scopo, mi pare un eccesso. Proporrò, in proposito, un emendamento.

## Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

(Segue JANNUZZI). E vengo ad un altro argomento: il Comitato dei ministri. Voi sapete che alcune leggi precedenti hanno contemplato l'istituzione di Comitati dei ministri: il Comitato dei ministri per la Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato dei ministri per il Ministero delle partecipazioni, il Comitato interministeriale del credito, eccetera. Questo disegno di legge disciplina interamente la materia, e stabilisce che « i Comitati dei ministri debbono avere il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza, di esprimere pareri su concrete direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei ministri ». Come vedete, dunque, i Comitati dei ministri non dovrebbero avere che funzioni consultive per il Consiglio dei ministri, che rimane l'organo deliberante. Sarà necessario, però, mettere d'accordo questa legge con le leggi precedenti, perchè il Comitato di ministri per la Cassa del Mezzogiorno ha poteri deliberativi e poteri deliberativi ha il Comitato dei ministri del Ministero delle partecipazioni, quanto meno in ordine agli indirizzi generali da seguire. Nell'antinomia, non si saprebbe, infatti, se far prevalere le leggi speciali che istituiscono i singoli Comitati dei ministri con determinati poteri, o questa norma di carattere generale per cui i Comitati dei ministri non potrebbero esprimere che pareri da sottoporre all'organo decidente, che è il Consiglio dei ministri.

E passo ad occuparmi dei Sottosegretari di Stato. Come sapete, i Sottosegretari di Stato furono istituiti dalla legge del 1888. Erano i beati tempi in cui una legge che si chiamava: « Riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato » era costituita di due brevi articololetti. All'articolo 2, quella legge disponeva che ciascun Ministero avesse un Sottosegretario di Stato, « il quale potrà sostenere le di-

scussioni degli atti e delle proposte del Ministero nel ramo del Parlamento al quale appartiene, o partecipare all'altro ramo del Parlamento al quale non appartiene come commissario regio ».

Così sorse la figura del Sottosegretario di Stato. « Le attribuzioni dei Sottosegretari di Stato — dice sempre quella legge — nel rispettivo Dicastero saranno determinate con decreto reale, udito il Consiglio dei ministri ». Ora, questo disegno di legge regola le funzioni del Sottosegretario di Stato e dice espressamente che, oltre ad avere la rappresentanza del Ministro nelle discussioni in Parlamento, il Sottosegretario può avere anche delegazione di poteri dal Ministro.

Aggiunge però, il disegno, che il Sottosegretario rappresenta il Ministro in caso di assenza o di impedimento. Questo punto meriterebbe di essere meglio regolato. Il potere di sostituzione o si estende a tutte le funzioni del Ministro — ed allora deve estendersi anche, quando questi sia già assente o impedito, alla firma di tutti gli atti, anche in materia non delegata o delegata ad altro Sottosegretario, e alla partecipazione al Consiglio dei ministri, — o è limitata, ed allora bisognerebbe determinarne la portata. Mi riservo di tornare, con un emendamento, su questa questione in sede di esame della singola norma.

Un'altra questione inoltre va posta: possono esservi Sottosegretari di Stato per i Ministri senza portafoglio? La legge non lo dice. Ma a giudicare dalla norma generale che consente che ogni Ministro abbia un collaboratore in uno o più Sottosegretari, la risposta dovrebbe essere affermativa. Comunque, anche questo punto va chiarito.

Vi sono delle « cenerentole » dimenticate in questo disegno di legge. Si parla di Ministri, di Sottosegretari, di Alti Commissari, di Commissari, ma non di Alti Commissari aggiunti

o di Vice Commissari. È una lacuna dovuta evidentemente a dimenticanza. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità ha un Alto Commissario aggiunto; il Commissario per il turismo ha un Vice Commissario, secondo le rispettive leggi istitutive. Sarebbe bene stabilire la norma che gli Alti Commissari aggiunti e i Vice Commissari debbano essere in tutto e per tutto equiparati ai Sottosegretari di Stato.

La seconda parte del disegno di legge si occupa del potere normativo del Governo.

Finalmente, a stroncare qualsiasi possibilità di equivoco, si stabilisce con l'articolo 25 che è abrogata la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. Mentre viene regolata la materia della delegazione al Governo ad emanare decreti che abbiano valore di legge e del potere del Governo di emanare, in casi straordinari, provvedimenti provvisori con forza di legge (articolo 77 della Costituzione), si eliminano le norme della legge del 1926 che, emanate in tempi tutt'altro che democratici, rimanevano ancora in vita dando luogo a questioni dibattute.

Potere normativo del Governo, stabilisce l'articolo 13, è quello regolamentare. Una distinzione — neppure empirica — tra legge e regolamento, dal punto di vista del contenuto sostanziale, non esiste. La legge ed il regolamento emanano da organi differenti.

Come norma generale, la legge è regola astratta che non ha la flessibilità necessaria per adattarsi a tutte le esigenze della vita sociale, mentre il regolamento è una regola di carattere tecnico e secondario, fatta per disciplinare ipotesi e modi di attuazione che, nella sua astrazione, la norma legislativa non può giungere a prevedere. Ma il confine tra legge e regolamento non è obiettivamente determinabile. Nella tradizione storica si sono avvicinate due tendenze: una è quella di largheggiare nelle leggi, di fare leggi abbondanti e particolareggiate e di restringere invece il contenuto dei regolamenti. Questa tendenza era una volta dello Stato inglese, che però in un secondo momento ha abbandonato questo sistema. Un'altra tendenza, seguita dalla Francia e dall'Italia in tempi passati, è quella di ridurre la legge alla formulazione schematica dei principi fondamentali, per lasciare al re-

golamento tutto il resto della materia. Purtroppo in Italia ormai vi è il difetto di estendere troppo le leggi, di fare troppe leggi e di attribuire al potere legislativo materie che più propriamente potrebbero essere oggetto di regolamenti, ed è difetto a cui bisognerebbe porre argine. Oggi la nostra legislazione è voluminosa, eccessiva e perciò qualche volta anche contraddittoria e indecifrabile. Questo difetto genera anche il grave inconveniente dello eccessivo riferimento in ogni legge ad altre leggi, sistema necessario quando la materia legislativa è molto vasta, ma eliminabile se le leggi non fossero molte e contenessero possibilmente sempre norme nuove e di portata generale.

Ad una questione particolare può dar luogo l'articolo 1, là dove attribuisce al Consiglio dei ministri il potere di risolvere i conflitti di competenza tra Ministeri. Si chiede: che valore ha la deliberazione del Consiglio dei ministri che risolva un conflitto di competenza, positivo o negativo, tra Ministeri, ove la stessa questione sia portata, in un caso particolare, dinnanzi al Consiglio di Stato?

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. È sempre un provvedimento emesso nel campo governativo, che è impugnabile in via giurisdizionale dinnanzi al Consiglio di Stato.

JANNUZZI. Ma occorre impugnare la deliberazione del Consiglio dei ministri che, risolvendo il conflitto, abbia determinato la competenza di un dato Ministero. E per il Ministero interessato ha valore preclusivo la deliberazione del Consiglio dei ministri?

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. No, è un atto amministrativo e come tale impugnabile.

JANNUZZI. Il resto del disegno regola lo ordinamento della Presidenza del Consiglio, la composizione, il numero e l'organizzazione dei Ministeri. Per quanto riguarda l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, l'articolo 14 riafferma il principio costituzionale circa i poteri del Presidente del Consiglio, dei quali mi sono largamente occupato innanzi.

Molto importante è anche la norma secondo la quale deve essere sottoposto al Par-

lamento il bilancio della Presidenza del Consiglio, come bilancio autonomo e non allegato al bilancio del Tesoro: il che non solamente dà la possibilità di discutere le questioni di carattere particolare attinenti alla spesa per la Presidenza del Consiglio, ma di discutere tutta la politica generale del Governo, come nella discussione di ogni singolo bilancio si fa per la politica di ogni Ministero.

Nulla da dire per quanto riguarda la composizione ed il numero dei Ministeri; debbo osservare soltanto che, mentre scompare da questo disegno di legge la menzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, non vi appare quella dell'omonimo Ministero, la cui legge è in gestazione. O consideriamo tuttora esistente, com'è, l'Alto Commissariato e lo menzioniamo tra gli altri Commissariati o, altrimenti, lo consideriamo già come Ministero e lo elenchiamo tra i Ministeri.

Un emendamento vorrei infine proporre all'articolo 16, primo comma, dove si elencano gli enti che sono alle dipendenze dirette della Presidenza del Consiglio. Ritengo che, tra quegli enti, debba essere inclusa anche l'Amministrazione degli aiuti internazionali, considerando che non ne deriverebbe onere alcuno al Tesoro e che vi sarebbe la possibilità di creare un organico, adeguato alle esigenze dell'ente. Il provvedimento è molto atteso dal personale che è in condizione d'instabilità. So che un egregio collega presenterà in proposito un emendamento, al quale io non posso che associarmi.

Concludo esprimendo la certezza che su questo disegno di legge tanto atteso convergano, con le modifiche di alcune norme non essenziali che l'Assemblea vorrà deliberare, gli unanimi consensi degli onorevoli colleghi, nell'intento di attuare fedelmente un altro precetto della Costituzione repubblicana. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

**TERRACINI.** Onorevole Presidente, vi è una frase che mi pare d'obbligo, nell'introdurre la discussione di questo disegno di legge e tutti coloro, tutti i pochi che fin adesso hanno preso

la parola, l'hanno pronunciata. È la frase di compiacimento perchè questo disegno sia giunto, dopo aver seguito l'iter di elaborazione nelle Commissioni, finalmente all'ordine del giorno dell'Aula. Nè io voglio mancare all'obbligo: anch'io mi compiaccio.

E tuttavia non posso non osservare subito che purtroppo l'attenzione che il Senato incomincia a rivolgere in pubblica seduta a questo disegno di legge si preannuncia fin d'ora sterile e inutile. Disegni di legge così ponderosi non si debbono infatti portare alla discussione del Parlamento in fine di legislatura (parlo della legislatura in confronto della Camera dei deputati) perchè è certo che, nonostante la nostra sollecitudine e quella che potrà porsi l'altro ramo del Parlamento, l'esame di questa legge non potrà essere concluso prima dell'indizione delle prossime elezioni politiche generali. Sappiamo quanto sia già gravato l'ordine del giorno di questa Assemblea; e si dice che lo sia ancora di più quello della Camera dei deputati. D'altra parte l'esperienza ci dissuade dal credere che la Camera vari eventualmente questo disegno di legge così come lo voteremo, senza apportarvi emendamenti. È quindi da prevedersi che il Senato dovrà applicarsi una seconda volta al suo esame. No, questa legge non sarà approvata prima della fine della legislatura. Per questo, dopo le parole di compiacimento mi è d'obbligo levare lamentele contro il ritardo con il quale questa discussione ci viene proposta.

Sarebbe certamente stato possibile, nel corso di 10 anni, con la collaborazione delle valentissime dotte persone richiamate nella relazione e citate da alcuni degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, dare già da tempo alla Repubblica questa legge necessaria. Ma purtroppo, dopo averla così a lungo attesa, dovremmo disporci ad attenderla ancora a lungo, se le osservazioni che ho fatto or ora sono fondate.

Riconosco che il testo sottopostoci dà una sensazione di sostenutezza, di robustezza, di cosa ponderata. Ma, almeno a me, esso dà anche l'impressione che tanto pensiero sia dovuto a menti ancora troppo imbevute delle esperienze o di dottrine passate. Non già che io pensi che ogni nuova legge debba innovare e sovvertire, respingendo interamente l'antico, l'acqui-

sito, e facendo a qualunque costo del diverso. No, ma, onorevoli colleghi, disponendosi il Parlamento ed essendosi disposto il Governo ad una legge destinata a dare alla Repubblica italiana fondata sul lavoro, Repubblica democratica, la struttura definitiva dei suoi massimi organi di Governo, non è strano, anacronistico, ed anche ridicolo, che tutto vi si risolva col frequente richiamo a vecchie leggi che, nel quadro di vecchi regimi, regolavano la materia?

Troppo spesso il passato ha qui premuto sul presente colla pretesa di determinare il futuro! E passando all'esame di alcuni singoli punti, mi propongo di mettere in rilievo l'eccessiva esitazione che si è avuta, non nel rivoluzionare lo stato attuale delle cose, ma ad accogliere, almeno in parte, quel tanto di nuovo che si agita nel Paese.

Sulla nomina del Presidente del Consiglio una questione è messa in rilievo dalle relazioni del Ministro e del relatore, e precisamente quella della controfirma del decreto relativo del Presidente della Repubblica. Ora non vi è dubbio che, nella nomina del Presidente del Consiglio, si esprime al massimo la potestà autonoma e responsabile del Presidente della Repubblica. È vero che, nell'articolo 87 della Costituzione dove vengono elencate le prerogative del Presidente della Repubblica coi compiti che ne discendono, non figura la nomina del Presidente del Consiglio. Ma ciò è invece indicato nell'articolo 92, dedicato alla formazione ed alla struttura del Governo. E la formula è talmente incisiva che non consente dubbi. Dice infatti l'articolo 92: « Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri ». È un atto che egli compie senza vincoli di proposta, mentre la proposta è sempre necessaria per tutti gli altri atti rimessi al Presidente della Repubblica. Sì, il Presidente della Repubblica, prima di provvedere alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio, procede alle consultazioni; ma queste non hanno nulla a che fare con una proposta, secondo il significato giuridico e pratico del termine. Ebbene, nel progetto governativo ed anche nel testo della Commissione, viene affermato il principio che il decreto di nomina del Presidente del Consiglio deve essere controfirmato dal-

lo stesso Presidente del Consiglio nominato con quel decreto.

Assurda disposizione! In definitiva, si vuole che il Presidente nominato assuma la responsabilità della propria nomina, come se da lui fosse partita la proposta al Presidente della Repubblica!

Si affaccia, sia nella relazione ministeriale come nella relazione della Commissione, una altra soluzione del problema, e cioè che il decreto di nomina del nuovo Presidente venga controfirmato dal Presidente dimissionario, come ultimo atto che questi compie nella sua qualità di Presidente. Ma, formulata la soluzione, ambedue le relazioni la respingono, ma con una giustificazione, mi si consenta, o assolutamente risibile o terribilmente audace. Si pretende, infatti, che il Presidente uscente possa rifiutarsi di controfirmare l'atto, e ciò per il malcontento provocato in lui dall'aver dovuto dare le dimissioni, dal non ricoprire, lui, la carica. Giustificazione risibile, ripeto, e fanciullesca...

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Sul terreno polemico mi sembra che, per un parlamentare come lei, sia eccessivo parlare di risibile e di fanciullesco.

TERRACINI. Forse che questi aggettivi sono cancellati dal vocabolario parlamentare, e questo contiene solo termini solenni e accademici?

D'altronde il nostro onorevole Presidente non ha ritenuto opportuno farmi richiami in proposito, e l'onorevole Ministro non ha titolo per sostituirlo. Respingo dunque il suo intervento. E aggiungo che la sua reazione, onorevole Ministro, è essa stessa risibile.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, non ho fatto alcuna osservazione perchè convinto che nelle parole dell'onorevole Terracini non ci fosse alcuna intenzione di offesa.

TERRACINI. Ma se il Presidente uscente si rifiuta di apporre la propria controfirma al decreto, con ciò egli tradisce il proprio dovere, si ribella alle leggi dello Stato, esce dalla legalità. Ora un'ipotesi di questo genere può verificarsi solo nel quadro di un profondo tur-

bamento nel Paese, di un tale fermento degli spiriti e di un tale pericolo di ribellione contro lo Stato, che la firma data o negata divengono in sè quisquillie, nè possono avere significato o efficacia. Comunque è un'ipotesi del tutto avventata oggi, nella nostra Repubblica, che se ha una vita alcune volte inquieta, è però completamente assisa sul piano della legalità. E un'ipotesi senza prospettive, fuori della realtà. Pertanto le considerazioni portate a sostegno della proposta che ho definito assurda, sono esse stesse assurde. Accettata la necessità di una controfirma, io sarei pertanto per quella del Presidente del Consiglio uscente. Ma è mia convinzione che l'atto di nomina del nuovo Presidente non abbisogni di controfirma.

**PRESIDENTE.** Il visto del Guardasigilli del precedente Governo.

**TERRACINI.** Posso accedere a questo suggerimento del nostro illustre Presidente. Riassumendo: la Costituzione all'articolo 92 non prevede Ministri proponenti e quindi Ministri responsabili; di qui l'esclusione di una controfirma. Se tuttavia una controfirma occorresse, essa spetta a chi è in carica, sia pure solo per l'ordinaria amministrazione, e non a chi, solo dopo tale controfirma, può considerarsi definitivamente insediato nel posto conferitogli.

Passo ad altra questione: le crisi di Governo. Non mi sarei soffermato sopra questo aspetto della nostra vita democratica e parlamentare, se nella relazione del Ministro proponente non si trovasse in proposito una strana, stranissima asserzione. Dice la relazione: « Si è ritenuto non necessario consacrare in una norma positiva il principio per cui, nel caso di crisi parlamentare, il Governo dimissionario rimane in carica per gli affari di ordinaria amministrazione, fino all'entrata in funzione del nuovo Gabinetto ». Fra parentesi osservo che ciò contrasta con quanto la stessa relazione espone sul tema già trattato della controfirma. Se si arriva infatti all'ipotesi che il Presidente del Consiglio uscente possa non controfirmare il decreto di nomina del nuovo Presidente, tanto più si dovrebbe fare quella che il Governo dimissionario si rifiuti di svolgere gli affari di ordinaria amministrazione. Il che potrebbe fare senza un atto formale di rinuncia, ma nella

realtà della sua condotta. Per questo vedrei volentieri che nella legge si dicesse espressamente che il Governo dimissionario rimane in carica per l'ordinaria amministrazione.

Ma la relazione così continua: « Neppure si è ritenuto di contemplare le ipotesi di crisi extra-parlamentari: esse possono restare più opportunamente affidate, come in passato, alle regole della prassi costituzionale ». Onorevoli colleghi: semmai alla prassi anticostituzionale! E se questa prassi è tanto invalsa, da dieci anni a questa parte, è proprio perchè nè la Costituzione nè le leggi costituzionali conseguenti sono state osservate da chi di dovere. Poichè i Ministri proponenti hanno creduto di parlare delle crisi extra-parlamentari, essi avrebbero dovuto dichiararne espressamente l'incostituzionalità, affermando che, nella nostra Repubblica democratica, dove il sistema parlamentare funziona ininterrottamente, non può ulteriormente tollerarsi la prassi delle crisi extra-parlamentari. Non mi nascondo che un'affermazione di questo genere da parte di Ministri, che sono stati investiti della loro carica in grazia di una crisi extra-parlamentare, sarebbe stata ardua e difficile. Ma questi Ministri, giustificando il loro caso con lo squilibrio politico ancora esistente fino ai tempi recenti nel nostro Paese, dovevano quanto meno auspicare che il loro caso non costituisse esempio e, tanto meno, fosse assunto come prassi pacificamente perseguibile. Se le relazioni dei disegni di legge fossero esse stesse poste in votazione col disegno a cui riferiscono, e si potessero conseguentemente emendare, io proporrei ora un emendamento soppressivo al punto tre della relazione in esame il quale, così com'è, rappresenta un incitamento aperto ad una pratica che nega completamente i principi ispiratori delle più importanti norme costituzionali in materia di istituzioni.

Altro tema che la mia critica affronta è quello dei Ministri senza portafoglio. Dei colleghi che hanno già parlato, alcuni hanno contestato la costituzionalità della figura, ed altri l'hanno sostenuta; gli uni per chiedere che i Ministri senza portafoglio non abbiano diritto di cittadinanza nei Governi della Repubblica, gli altri per chiedere che essi vi possano esistere, tutt'al più compiacendosi che la Commissione, con



un certo maggior senso di discrezione che non il Governo, abbia diminuito a tre il loro numero, indicato in cinque dal testo governativo.

Cinque Ministri senza portafoglio secondo la proposta del Governo. Sì, da dieci anni a questa parte non c'è stato Governo che non ne abbia avuto. Quindi giustamente la relazione ministeriale si richiama alla tradizione. Tradizione postfascista, però, perchè nei Governi prefascisti i Ministri senza portafoglio furono eccezioni rarissime, in momenti di aspra e difficile congiuntura per il Paese, mentre nella nostra Repubblica essi sono divenuti la normalità.

Ma se la relazione può parlare, in questo limite, di una tradizione instaurata, essa non dice che questa tradizione ha provocato sempre molte proteste, critiche, obiezioni, rilievi; e non soltanto dai banchi delle Assemblee politiche, ma anche dalle cattedre universitarie.

E non già perchè un Ministro senza portafoglio sia una mostruosità di natura, ma semplicemente perchè la nostra Costituzione non lo ammette. Ho già detto che negli anni passati questa anomalia poteva anche giustificarsi per le difficoltà obiettive della situazione, per la lentezza con la quale il nostro ordinamento statuale e parlamentare è giunto a un relativo equilibrio, per cui poteva comprendersi e tollerarsi la necessità in cui si trovavano gruppi politici tendenzialmente concordanti, ma discordanti sulla spartizione dei portafogli, di ricorrere a questo accorgimento. Ma, onorevoli colleghi, è chiaro che i Ministri senza portafoglio non rispondono ad alcuna esigenza funzionale di un Governo. Le funzioni che di volta in volta sono state, in questo decennio, attribuite ai Ministri senza portafoglio — quando ne furono attribuite, poichè abbiamo avuto Governi carichi e sovraccarichi di Ministri senza portafoglio privi di qualunque incarico preciso, spogli di ogni compito e a null'altro destinati se non a dare lustro ai loro partiti — queste funzioni, avrebbero potuto essere affidate ai Sottosegretari, anch'essi non costituzionali, ma tuttavia, per necessità che dirò operative, tollerati e sopportati, tollerabili e sopportabili.

Comunque, è pacifico che il Ministro senza portafoglio è personaggio non consentito dalla Costituzione. E scioccamente si butta anche qui

la frase fatta che ciò che la Costituzione non esclude, formalmente è lecito.

Onorevoli colleghi, se ci mettessimo su questa strada, quante cose illecite non si farebbero nella nostra Repubblica, in più delle molte non lecite alle quali pare che si sia fatta in Italia l'abitudine! Perchè la Costituzione è, sì, ampia, organica e completa, ma non abbraccia tutta la vita in tutti i suoi fenomeni. Parlo, naturalmente, della vita politica, sociale, economica e culturale del nostro Paese, e non delle nostre singole vite individuali.

I Ministri senza portafoglio rispondono ad una sola esigenza parlamentare, che chiamerò manovriera, particolarmente avvertita nella formazione dei Governi di coalizione... Ma no, sbaglio! Non abbiamo noi oggi un Governo monocoloro, ricco anch'esso di Ministri senza portafoglio? Ed allora la mia analisi dovrebbe scendere ancora più nel profondo, col pericolo di sollevare reazioni e indignazioni. Ma non la approfondirò; intanto ciascuno di voi ha già inteso a che cosa alludo.

I Ministri senza portafoglio rappresentano un inutile, dispendioso appesantimento delle strutture governative. E se, con la conclamata legge delega per la riorganizzazione dell'Amministrazione, si è mirato a sfrondare l'apparato del nostro Paese da tutto il superfluo, perchè non sfrondare con questa legge l'apparato del Governo, limitandolo ai Ministri titolari di dicasteri? Ed eventualmente, se vi fossero funzioni necessarie che non si sono ancora enucleate in dicasteri appositi, ebbene, si creino questi dicasteri e vi saranno altri posti per altri Ministri, a soddisfazione degli aspiranti e senza offesa per la Costituzione. Ma il tema è troppo importante perchè io non vi insista ancora.

Quali sono state le funzioni attribuite ai Ministri senza portafoglio, nel corso di questi dieci anni? Ve ne fu uno, ad esempio, incaricato dell'attuazione della Costituzione. Ma l'attuazione della Costituzione è compito primario e dovere essenziale di tutto il Governo, di tutti i Ministri, ciascuno nella propria branca, ed essenzialmente del Presidente del Consiglio. L'aver deferito ad un Ministro senza portafoglio l'assolvimento di questo incarico fondamentale ha costituito uno dei tanti mezzi per eludere appunto la realizzazione della Co-

stituzione. I Ministri con portafoglio, scaricati così da questa responsabilità di fronte al Parlamento, potevano tranquillamente rispondere ad ogni interrogazione o protesta o richiamo in materia: « rivolgetevi al Ministro per l'attuazione della Costituzione », continuando per conto loro a negligere gli obblighi costituzionali, ai quali avrebbero dovuto essi stessi inchinarsi.

Un'altra delle pretestate funzioni dei Ministri senza portafoglio fu quella dei rapporti tra il Governo ed il Parlamento. Come se questi rapporti non spettassero specificatamente al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, perno e colonna del Governo, dovrebbe tenere a proprio geloso privilegio il contatto permanente con il Parlamento, dal quale ha attinto la propria autorità ed attraverso il quale può estrinsecare il proprio programma. Nella stessa relazione ministeriale, su questo disegno di legge, laddove si illustrano i compiti del Presidente del Consiglio, si parla fra l'altro del mantenimento dei rapporti con le Camere, per quanto concerne lo svolgimento dell'attività legislativa, il che significa che nella propria coscienza i proponenti avvertivano come questa funzione delicata non possa essere rimessa ad un qualunque Ministro senza portafoglio.

In conclusione: il Ministro senza portafoglio è un personaggio acquisito da tempo al nostro teatro politico. Ma fra vive proteste e critiche aspre. Si vuole ora legalizzarlo, ma non vi si riuscirà mai, alla luce della Costituzione.

Analoghe considerazioni si possono fare per la figura del vice Presidente del Consiglio. Anche qui si invoca la prassi; da tempo l'Italia non ha avuto infatti Governo che non se ne sia ornato e arricchito. Alcuni Governi ne hanno anzi avuto più di uno. E sebbene il disegno di legge si limiti a parlare del vice Presidente, la forma è talmente anodina che non mi stupirei se domani, per l'esigenza di qualche nuova combinazione governativa, il Vice Presidente ci comparisse dinanzi sdoppiato o triplicato. Ma, onorevoli colleghi, vediamo la questione da un punto di vista di diritto che, nell'occasione, coincide con quello razionale. Il Vice Presidente del Consiglio riassume e riproduce la figura del Presidente del Consiglio. Solo per questo, infatti, può sostituirlo. Ma, se così è, come si può pensare che la persona eventualmen-

te sostituisce il Presidente del Consiglio, scelto alla carica perchè le sue doti e qualità, la sua fisionomia politica, la sua esperienza lo hanno fatto ritenere idoneo ai compiti, non debba passare allo stesso vaglio, alla stessa scelta?

A rigore di logica, un vice Presidente del Consiglio, a parte che la Costituzione non lo prevede e quindi non l'ammette, dovrebbe avere le stesse forme di investitura del Presidente del Consiglio. Dovrebbe quindi esser nominato dal Presidente della Repubblica *sua sponte*, senza proposta di alcuno, e non, come avviene, su proposta del Presidente del Consiglio come un qualunque Ministro. Egli è un *alter ego* del Presidente del Consiglio, sia pure non in permanenza ma in via saltuaria. Tuttavia quando sostituisce il Presidente del Consiglio nulla lo differenzia da quest'ultimo. Egli non può attingere diversamente la sua autorità.

Non mi nascondo che le conclusioni che dovrebbero trarsi da queste considerazioni sarebbero assurde, quanto meno perchè la procedura conseguente non è consentita dalla Costituzione. Ciò porta ad una necessità, e cioè a rinunciare all'andazzo dei Vice Presidenti del Consiglio.

Si chiederà: e in caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio? Lo stesso disegno di legge che ci è sottoposto propone il rimedio: il Presidente del Consiglio delega i suoi poteri ad un Ministro, come si faceva in tempi lontani, quando certi problemi venivano risolti semplicemente, senza furbizie o secondi fini. Delega di poteri a un Ministro e il Ministro assolverà, per un tempo determinato e nella direttiva determinata in delega, i compiti del Presidente del Consiglio.

Passo ora alla questione dell'*interim*. Io sono d'avviso che, quando il Parlamento col suo voto di fiducia investe un Governo dei suoi poteri, il voto stesso non si dirige solamente al Governo come un tutto, come corpo collettivo, ma anche ai singoli Ministri, preposto ciascuno al proprio Dicastero. La distribuzione, l'utilizzazione delle capacità e delle attitudini non lascia infatti indifferente il Parlamento, sebbene di frequente il Parlamento tolleri che degli avvocati dirigano dei Ministeri tecnici e dei tecnici siano preposti ad un Dicastero politico. Normalmente il Parlamento intende comunque

che le capacità corrispondano agli incarichi e gli incarichi alle capacità. A questa stregua il suo voto di fiducia significa dunque anche la ratifica di quella precisa redistribuzione dei posti ministeriali. Non raramente è avvenuto che una crisi si sia trascinata a lungo proprio per dissensi sull'assegnazione di un Dicastero ad un certo uomo.

Ora, l'*interim* si risolve nell'affidare un Dicastero ad un Ministro diverso da quello che ne fu incaricato all'atto in cui il voto di fiducia ha investito il Governo del suo potere. Da ciò una conseguenza: che ogni affidamento di *interim* deve essere sanzionato dal voto del Parlamento, e che soltanto dopo questo voto il Ministro incaricato dell'*interim* può investirsene. A questo istituto bisogna tuttavia ricorrere solo in situazioni eccezionali, e a questo proposito la relazione non avrebbe fatto male a dire parole esplicite. Se è vero, come la stessa relazione sostiene a giustificare l'esistenza dei Sottosegretari, che i Ministri oggigiorno hanno troppo da fare per poter da soli seguire tutta l'attività del loro Dicastero, cosa dire della situazione che insorge allorché ad uno di questi Ministri già sovraccarichi di lavoro si affida il peso, sotto specie di *interim*, di un altro Dicastero? Nessuno dei due Dicasteri cui egli sarà preposto potrà avere da lui un sufficiente contributo di lavoro, oppure, mentre egli continuerebbe a prodigarsi al Dicastero di cui è titolare a titolo permanente, verso il nuovo Dicastero precario dirigerebbe un interesse del tutto formale e quest'ultimo, ancor più di quanto oggi non avvenga, resterebbe abbandonato alla direzione irresponsabile dell'alta burocrazia.

Nulla da eccepire per l'*interim*, se necessario, al Presidente del Consiglio. A questo proposito mi viene da esprimere un parere in contrasto alle due relazioni, là dove esse sostengono che il Presidente del Consiglio meglio è che non abbia responsabilità specifiche ministeriali. Anche qui richiamo i tempi antichi, senza tuttavia esserne un *laudator*. In passato, prima della dittatura, i Presidenti del Consiglio erano sempre titolari di un Dicastero, in genere di quello degli interni, connaturamente alla concezione tipica in Italia della funzione di direzione politica del Paese. Se anche oggi i Presidenti si curassero di un Ministero, sarebbero meno

propensi ai grandi giuochi del sottogoverno. Dunque, nulla da eccepire all'*interim* al Presidente del Consiglio. Per l'*interim* ai Ministri io pongo due condizioni: un voto del Parlamento ed un termine di durata. L'*interim* non dovrebbe valere per più di un mese, tempo più che sufficiente per ricercare e tirare fuori dal grande serbatoio di capacità che il Parlamento mette al servizio del Paese un nuovo titolare per il Ministero vacante.

Come ho già detto, i Sottosegretari nella nostra struttura governativa non sono giustificabili costituzionalmente. Tuttavia, lo riconosco, non se ne può fare a meno, salvo la scelta dei compiti da affidare loro. Accettandoli, si badi bene, non faccio miei gli argomenti che normalmente vengono addotti per difenderne l'esistenza, in particolare quello secondo cui, allo stesso modo che sebbene lo Statuto albertino non parlasse dei Sottosegretari, i Sottosegretari ebbero tuttavia buona vita sotto tutta quanta la Monarchia, così in Repubblica, pur tacendone la Costituzione, essi possono sussistere.

Osservo che Statuto albertino e Costituzione repubblicana sono diversamente congegnati. Lo Statuto albertino non dedica alcun capitolo al Governo; la Costituzione della Repubblica ha un intero titolo a questi dedicato, in cui viene particolareggiatamente indicato di quali persone e con quali funzioni il Governo debba essere costituito. D'altra parte lo Statuto albertino era flessibile, dispiegabile e dispiegato. La nostra Costituzione è rigida. E poichè di Sottosegretari essa non parla nel suo titolo sul Governo, in quale limbo costituzionale noi li relegheremo allorché ci si chiederà di definirne la figura di diritto? Come li inseriremo nella gerarchia degli istituti giuridici della Repubblica? I Sottosegretari sono un male necessario, ma non conciliabile con le norme della nostra Costituzione. E ciò dobbiamo tenere presente nel definirne le funzioni, e specialmente quella che pare essere divenuta la loro specifica: l'incontro del Governo col Parlamento.

L'articolo 65 della Costituzione dice: « I membri del Governo (e per Costituzione sono membri del Governo solo i Ministri) hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di assistere alle sedute del Parlamento ». Poichè i Sottosegretari

membri del Governo non sono, essi non hanno, in quanto tali, nè l'obbligo, nè il diritto di assistere a queste sedute. Ebbene questo disegno di legge deve definire, e cioè limitare, il campo di azione dei Sottosegretari, stabilendo innanzi tutto che all'attività parlamentare essi potranno partecipare solo in quanto parlamentari e come parlamentari ma non come membri del Governo o in rappresentanza del Governo. Io respingo la finzione escogitata dal disegno di legge, secondo la quale essi invece possono agire in questa figura grazie ad una tacita delega che riceverebbero dai rispettivi Ministri.

Il potere dei Ministri non è delegabile. Non c'è norma di diritto che lo preveda. Per affermare la facoltà dei Sottosegretari ad agire in sostituzione dei Ministri bisogna dimostrare che essa è propria dell'incarico ad essi affidato, come attributo connaturato. Il che è impossibile.

Comunque, siano pure ammessi i Sottosegretari a presentarsi in Parlamento. Ma al solo scopo di rispondere alle interrogazioni. Nè si pensi che questa concessione implichi una svalutazione da parte mia di questo istituto, che, ben al contrario, ove si vivesse in Italia una corretta vita parlamentare, avrebbe massima importanza. È infatti coll'interrogazione che il Parlamento esercita il suo controllo, assiduo e minuto, su ogni aspetto della vita del Paese. Ma io, considerando la realtà, non posso ignorare a che cosa questo istituto è stato ridotto nel nostro Parlamento. Spesso mi chiedo perchè non autorizziamo un funzionario ministeriale alla lettura dei fogli che i Sottosegretari ci leggono sotto forma di risposte dai loro banchi — fogli scritti appunto da funzionari ad uso dei Sottosegretari. Non voglio escludere che l'Amministrazione debba fornire ai Ministri interrogati gli estremi obiettivi che risultano necessari per rispondere alle interrogazioni ma gli aspetti politici delle risposte non dovrebbero essere farina del sacco dei funzionari. Comunque, dato che ormai questa è la situazione, non si addice ai Ministri di venire qui a farsi lettori di testi preparati dai loro dipendenti. Bastano i Sottosegretari a questa bisogna. Ma qui dovrebbe concludersi l'attività parlamentare a loro rimessa. Nei Ministeri bisognerebbe poi affidare loro il compito di seguire il lavoro

delle varie Direzioni, sorvegliando con occhi attenti il funzionamento degli uffici, e la condotta dei funzionari. Poichè, in definitiva, se una funzione si addice loro, è quella di farsi Argo della burocrazia. Ma a discutere le interpellanze, che hanno sempre un valore ed una sostanza politica, e le mozioni, che pongono sempre un problema di direttiva politica del Governo, onorevoli colleghi, no, non dovrebbero più venir qui i Sottosegretari. E ciò che chiedo venga detto espressamente nel disegno di legge. Il Parlamento ha il diritto di avere dinanzi a sè, in questi casi, coloro che sono costituzionalmente i responsabili dell'attività governativa.

Nel disegno di legge non si parla del numero dei Sottosegretari. Ciò significa che proponenti e relatori accettano lo *statu quo* forse tacitamente auspicando che nuove inflazioni avvengano in questo campo già tanto ampio. Sarebbe di poco buon gusto da parte mia fare dell'umorismo sul numero dei Sottosegretari che da anni appesantiscono ogni formazione governativa. Per restare al serio sarei però lieto se qualcuno mi spiegasse perchè occorrono tre Sottosegretari al Ministero del tesoro, quando, con la creazione del Ministero del bilancio, le funzioni di quest'ultimo sono state diminuite; perchè vi siano due Sottosegretari all'interno, due alla pubblica istruzione, due ai lavori pubblici, due all'agricoltura e le foreste (forse uno è preposto esclusivamente alle foreste?) e due all'industria e commercio. Che cosa fanno tutte queste egregie persone nel quadro dell'attività governativa? Un Sottosegretario per Dicastero risponde largamente all'esigenza, forse fatta eccezione per quello della difesa, che riunendo compiti e funzioni che nel passato attenevano a tre dicasteri può richiedere, sotto l'unico Ministro, tre Sottosegretari, uno per ogni Forza armata.

Alti Commissari e Commissari. Il senatore Jannuzzi con il suo stile bonario ma pungente — le punture sono sfuggite all'onorevole Ministro Zotta — ha parlato della statura di questi autorevoli personaggi. Alti Commissari: ma c'è proprio bisogno di questa spagnolesca designazione? Sì, sulla carta intestata essa fa una bella figura: ma che aggiunge all'autorità dei designati? Ma ci sono anche i vice Alti Commissari, concetto inafferrabile alla mia

mente. Onorevoli colleghi, io propongo di dichiarare la fine dell'epoca degli Alti Commissari e degli Alti Vice Commissari.

E cioè la fine di quelli che ancora esistono: per l'igiene e la sanità pubblica e per il turismo.

*Voci dal centro.* Commissariato.

TERRACINI. Sì, quest'ultimo non è alto, è semplicemente un Commissariato.

Ma alto o basso ch'egli sia c'è da chiedersi che cosa mai da 12 anni a questa parte abbia fatto e stia facendo il Commissario al turismo; Commissario inamovibile, permanente, intangibile, il cui nome figura in coda (meglio in coda che nulla) all'elenco di tutti i Governi che si sono succeduti. Oh! non discuto l'uomo, certo rispettabile; ma discuto la sua parentela, unico titolo che avalli l'appannaggio permanente attribuitogli sulle spalle della Repubblica.

Trascurando i particolari dirò che quando un Commissariato si giustifica per compiti che assolve allora esso si evolve e si trasforma necessariamente in Dicastero, come avvenne o dovrebbe avvenire per quello della sanità. Altrimenti esso trovasi in una direzione generale di un Dicastero già esistente. Siamo in epoca di scure e di lima. Sforbiciamo dunque dai nostri Governi queste frange ridicole, inutili e parassitarie. Parassitarie oggi, se anche nel passato ebbero qualche giustificazione per esistere.

E col suo consenso un'ultima considerazione, onorevole Presidente, relativamente all'articolo 11 sui decreti-legge intorno ai quali nella relazione ministeriale, e col silenzio annuente della relazione di Commissione, si solleva una strana questione, circa il termine *a quo* per la presentazione al Parlamento. L'articolo 77 della Costituzione dice che quando il Governo adotta provvedimenti provvisori con forza di legge deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere.

La relazione sottilizza sul termine « adotta », con disquisizioni filologiche chiaramente indirizzate a eludere la Costituzione. Secondo la relazione ministeriale « adotta » va inteso come « pubblica » e pertanto il giorno nel quale il Governo è tenuto a presentare al Parla-

mento il decreto non è quello nel quale il Consiglio dei ministri lo ha adottato, ma l'altro in cui appare sulla *Gazzetta Ufficiale*. Perché mai? Si sa che il decreto legge è misura d'eccezione, straordinaria, con carattere di urgenza, e proprio di qui sorge l'esigenza inderogabile della immediata pubblicazione. Non si deve lasciar trascorrere un giorno, un'ora dal momento in cui il provvedimento è deciso al momento della sua pubblicazione. E ciò per impedire che gli interessi turbati o lesi (interessi privati che il decreto subordina a quelli pubblici) abbiano tempo per coordinare la loro azione, per combinare i loro affari, per organizzare attività capaci di intralciare l'applicazione delle norme nuovamente disposte.

Chi non sa che al solo vago preannuncio di un decreto-legge, di una legge catenaccio, rapidissimamente, fulmineamente si sviluppa una febbrile ondata di speculazioni le più avventurose? Discende da ciò l'obbligo tassativo del Governo in primo luogo di mantenere il massimo segreto sulla loro imminente adozione e poi della immediata pubblicazione contestuale all'adozione e infine della contemporanea presentazione al Parlamento. La proposta contenuta nel disegno di legge, ammettendo un intervallo fra adozione e pubblicazione, autorizza a pensare che s'intenda lasciare un tempo maggiore agli speculatori e agli affaristi per incontrarsi, trattare e sfruttare quel bisogno dello Stato che ha determinato il provvedimento. Nel disegno di legge bisognerebbe dichiarare tassativamente l'obbligo di provvedere immediatamente alla pubblicazione dei decreti-legge all'atto stesso della loro adozione. E non posso non deplorare che, invece di provvedere così a rafforzare la chiara intenzione dei costituenti, si sia cercato di aprire varchi ad abusi che non saranno mai a sufficienza condannati.

Onorevoli colleghi, ho esposto le mie considerazioni in modo disorganico e sparso: e tuttavia spero di avere fatto comprendere quale sia il mio pensiero di fondo, nato in me dall'accurato esame di questo disegno di legge. Esso è saldamente congegnato, ha una sua valida articolazione, tiene bene assieme, è opera di gente che sa l'affar suo, non è certamente un'improvvisazione. Ma è troppo ispirato al passato e tiene poco conto di quanto la

nostra Costituzione vuole. Noi ci riserviamo di presentare degli emendamenti destinati ad adeguare il testo allo spirito e alla parola delle norme costituzionali. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Santero. Ne ha facoltà.

**SANTERO.** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prima di fare brevi e modeste considerazioni su questo disegno di legge desidero dichiarare che lo approvo *totò corde*, perchè, come dice la relazione ministeriale, esso porta un decisivo contributo al consolidamento delle nostre istituzioni democratiche e parlamentari.

Sono stato indotto a fare qualche considerazione su questo disegno di legge poichè ho osservato che, mentre l'articolo 16, che elenca tutti gli enti i quali restano presso la Presidenza del Consiglio, menziona il Commissariato del turismo, non fa parola dell'Alto Commissariato dell'igiene e la sanità. D'altra parte con mia sorpresa ho visto che anche nell'elenco dei Ministeri, all'articolo 18, manca qualsiasi cenno del Ministero della sanità. Questa constatazione potrebbe far pensare che l'Alto Commissariato viene, non trasformato in un Ministero, ma retrocesso ad una direzione generale o ad un Sottosegretario.

È vero che si deve considerare che il presente disegno di legge ed anche la relazione pregevole del relatore, ora Ministro, Zotta sono stati depositati prima che questo Senato approvasse all'unanimità il disegno di legge per la costituzione del Ministero della sanità ma se ciò giustifica che tale Ministero non sia nello elenco dei Ministeri, non giustifica affatto che l'attuale Alto Commissariato non sia incluso fra gli organi che restano presso la Presidenza del Consiglio.

Per comprendere il vero intendimento del Governo su questo argomento, bisogna riferirsi alla relazione. In verità la relazione ministeriale dice a pagina 12, in un fugace accenno, che « consta che ci sono iniziative in atto per la costituzione del Ministero della sanità e del Ministero delle partecipazioni statali » e riconosce anche che la lista dei Ministeri potrebbe essere integrata domani con l'aggiunta di questi nuovi Ministeri. Anche la relazione dello

onorevole Zotta, ora Ministro, fa cenno di questo fatto. Quando discute dei Commissariati dice che la caratteristica della transitorietà dei Commissariati è la sola qualità che li giustifichi, e porta l'esempio de « l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità che va trasformandosi in un Ministero della sanità ». E tutto resta qui. Quindi, se è vero che le relazioni ci fanno pensare che sia intendimento del Governo di operare questa trasformazione dello Alto Commissariato in Ministero, però il disegno di legge, così come ci è presentato, ignora completamente sia l'Alto Commissariato che il Ministero della sanità.

Eppure la trasformazione di questo Alto Commissariato in Ministero è una necessità. Io non starò a ripetere tutto quanto è stato scritto e detto in proposito, nè voglio sottolineare che non si tratta solo della soluzione di un problema sanitario, ma anche di un problema etico ed economico. Sarebbero tutte cose superflue; sarebbe superfluo ripeterle ad una Assemblea che pochi mesi fa ha votato all'unanimità la costituzione di questo Ministero. Io penso però che il fatto che la settimana scorsa proprio in quest'Aula, nella discussione di un modestissimo disegno di legge per la carriera degli assistenti e degli aiuti ospedalieri, si siano levate molte voci per sottolineare le carenze che esistono nell'organizzazione ospedaliera, nell'organizzazione della politica sanitaria, nella legislazione dell'importante settore dei medicinali, e potrei aggiungere anche la carenza della legislazione sulla lotta contro i tumori, e via dicendo, provi ancora una volta quanto sia attesa questa trasformazione dell'Alto Commissariato in Ministero.

Io sono persuaso che l'istituzione del nuovo Ministero non sia il toccasana dei problemi sanitari che travagliano il nostro Paese, tanto più che sono ben scarsi i poteri che il nuovo disegno di legge conferisce a tale Ministero della sanità; però essa è certo una premessa necessaria per portare ad un rinnovamento nell'amministrazione sanitaria del nostro Paese. L'esistenza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità è appunto la prova della giustizia del concetto svolto dal relatore di questo disegno di legge, che cioè gli Alti Commissariati devono essere di natura transitoria, devono avere una vita breve. Infatti l'Alto Com-

missariato per l'igiene e la sanità, istituito nel 1945, se ha fatto fronte con onore alle esigenze anche di emergenza del periodo del dopoguerra, poi, man mano che passavano gli anni, non ha aumentato le sue competenze e la sua autorità. Si è verificato, invece, proprio l'opposto: sono diminuite sia l'estensione delle sue competenze, sia la sua autorità. In molte questioni importanti di organizzazione sanitaria in Italia l'unico grande assente è stato proprio lo Alto Commissariato per la sanità. E questo io non dico con un sentimento meno che riguardoso verso gli uomini politici e i tecnici che hanno tenuto questa alta carica. Abbiamo sentito la settimana scorsa proprio l'onorevole Tessitori che da quel microfono ha dato sfogo al suo animo e ci ha fatto comprendere che lui, dopo avere per qualche anno lottato, ha finito per rassegnarsi sfiduciato nella posizione di chi è nell'impossibilità di agire.

La storia dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità è anche la documentazione, la prova che un'organizzazione tecnica statale non può svilupparsi se non è sorretta da un'adeguata autorità politica; cioè, fino a che la più alta autorità sanitaria d'Italia non partecipa alle decisioni collettive del Consiglio dei ministri, non può, per forza di cose, a parte l'uomo, avere una parte determinante nel dirigere la politica sanitaria del Paese. Pertanto, per queste considerazioni, io mi sono permesso di presentare un emendamento sostitutivo dell'articolo 18 al fine di introdurre, nella lista dei Ministeri, quello della sanità pubblica e quello delle partecipazioni statali. Ho anche un po' modificato l'ordine dei Ministeri, richiamandomi alle disposizioni del decreto legge del 1925.

Io penso che il rappresentante del Governo vorrà darmi spiegazioni circa il testo del disegno di legge. Voglio inoltre sottolineare che ho voluto portare questo argomento all'attenzione del Senato, perchè il silenzio del Senato, in questo momento, potrebbe incoraggiare la Camera dei deputati a continuare ad ignorare il disegno di legge per la costituzione del Ministero della sanità pubblica approvato all'unanimità da questa Assemblea.

Onorevole Presidente, giacchè ho la parola, desidero esprimere tutta la mia adesione all'emendamento all'articolo 16 proposto dal senatore Spagnoli ed altri, per porre presso la

Presidenza del Consiglio dei ministri anche la Amministrazione per le attività assistenziali italiane internazionali. Questo emendamento verrà svolto opportunamente dall'onorevole Spagnoli. Io mi limito a sottolineare il fatto che con questo provvedimento noi assicuriamo, senza ulteriori impegni del Tesoro, la sorte di un'organizzazione che è altamente benefica e molto utile. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Per la discussione del disegno di legge n. 1404.

MONTAGNANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI. Io chiederei alla sua cortesia, onorevole signor Presidente, di voler inserire nell'ordine del giorno dei lavori della nostra Assemblea la proposta di legge d'iniziativa parlamentare presentata da me e da numerosi altri colleghi fin dal marzo 1956 e discussa nella Commissione competente (la 9<sup>a</sup> Commissione industria e commercio) giovedì 11 aprile 1957 e dopo non più affrontata, e lasciata cadere nel dimenticatoio. Ora io credo che, in base all'articolo 32 del Regolamento, mi compete il diritto di vedere comparire questa proposta di legge nell'ordine del giorno dei lavori del Senato. La proposta di legge reca il numero 1404 e porta questo titolo: « Per la nazionalizzazione e lo sviluppo dell'energia nucleare ».

PRESIDENTE. Onorevole Montagnani, come ella sa, in questa seduta, il Ministro Gava ha presentato un disegno di legge concernente la costituzione del Consiglio nazionale energia nucleare, per il quale è stata approvata la procedura di urgenza. Crede ella che l'argomento della sua proposta di legge sia analogo?

MONTAGNANI. Certamente, anche la nostra proposta di legge contiene una parte che

riguarda la costituzione di un Ente nazionale per le ricerche nucleari. Quindi la materia è strettamente affine e indubbiamente sarà bene che la discussione si svolga congiuntamente.

PRESIDENTE. Le ho posto la domanda allo scopo di esaminare l'opportunità e la convenienza di abbinare alla discussione che faremo del disegno di legge presentato dal Ministro dell'industria la discussione del suo disegno di legge.

MONTAGNANI. Non ho niente in contrario.

PRESIDENTE. Allora la Presidenza abbinerà alla discussione del disegno di legge presentato dal Ministro Gava quella del suo disegno di legge.

#### Per lo svolgimento di una interrogazione.

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, io ho presentato un'interrogazione n. 1225 a carattere urgente fin dal 18 ottobre ed ho atteso invano di settimana in settimana la risposta. L'interrogazione riguarda la soppressione di una scuola di avviamento a tipo agrario. Vorrei pregare la Presidenza di rivolgersi al Ministro della pubblica istruzione per sapere quando potrò ricevere una risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il Ministro della pubblica istruzione perchè risponda alla sua interrogazione.

#### Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Al Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni che indussero l'Amministrazione delle FF.SS. a procrastinare la costruzione di un

sottopassaggio, in sostituzione del fatale passaggio a livello di Codogno dove già si erano avute sciagure premonitrici, che ne avevano consigliato l'urgente costruzione, la quale, se tempestivamente attuata, avrebbe risparmiato il recente disastro del rapido 527 e la tragica perdita di tante preziose vite umane (297).

MONTAGNANI, ALBERGANTI.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

Ai Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio, per conoscere se risponde a verità che il Banco di Sicilia e il Banco di Napoli, per effettuare operazioni di sconto, richiedono normalmente un tasso dell'8,50 per cento che, aumentato di altri diritti ed « accessori », viene a risultare talvolta persino del 12 per cento.

In caso affermativo i Ministri interrogati vorranno far conoscere come ciò potrebbe conciliarsi con le disposizioni di legge che, in atto, fissano nella misura del 4,50 per cento il tasso per le predette operazioni (1272).

ASARO.

Al Ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno emanare istruzioni al Questore di Bologna perchè non impedisca, o non ponga intralci tali da costituire praticamente un impedimento, il libero svolgimento di pubblici comizi nella piazza principale di Crevalcore, come è accaduto il 2 giugno 1957 e ancora recentemente l'8 dicembre, col pretestuoso motivo che tali comizi disturberebbero funzioni religiose che si svolgono non all'esterno ma all'interno della chiesa, disturbo che però si verificherebbe solo per i comizi indetti dai movimenti popolari, mentre i comizi — mai vietati — di altre parti politiche, non si capisce per quale miracolo non arrecherebbero il minimo fastidio al reverendo parroco di Crevalcore (1273).

ROFFI.



Ai Ministri dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per fare in modo che gli accordi del 3 agosto 1957, che sancirono la chiusura della vertenza dei Cantieri metallurgici italiani di Castellammare di Stabia, abbiano finalmente attuazione. Fino ad oggi, infatti, nonostante siano passati ben 5 mesi dai suddetti accordi, che posero termine ad una lunga e legittima agitazione che sconvolse per settimane intere la vita di quella industriosa città, nulla risulta essere stato fatto per mantenere gli impegni presi (assistenza C.E.C.A., corsi di riqualificazione, assunzione nel gruppo I.R.I. ecc. ecc.) da parte del Governo (1274).

VALENZI, PALERMO.

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per i quali cotesto Ministero non paga i contributi di legge alle amministrazioni comunali di Porcalbera e di Arena Po (provincia di Pavia) contributi che hanno decorrenza dal 7 settembre 1955 per l'integrazione delle spese incontrate per la costruzione dell'acquedotto che serve i due comuni.

Detti comuni avendo dovuto far fronte agli impegni spettanti al Ministero si trovano ora nella impossibilità di pagare i dipendenti comunali (3416).

FARINA.

Ai Ministri dell'industria e del commercio e delle finanze, per conoscere se, in relazione alla legge 22 novembre 1956, che istituì il sovrapprezzo di lire 14 al litro sulla benzina per sopperire alle esigenze del rimborso dei maggiori oneri, derivanti dall'importazione del grezzo per effetto della crisi di Suez ed altri impegni assunti dal Governo sulla precarietà del provvedimento straordinario; tenuto conto sia della discesa dei prezzi internazionali del grezzo verificatasi nei mesi estivi (prezzo che oggi per qualche prodotto è inferiore a quello pre-Suez) sia della discesa ancora più notevole dei noli petroliferi, che oggi sono

molto al di sotto del livello pre-Suez (da 435,5 nel dicembre 1956 a lire 66,06 nell'agosto 1957, livello mantenuto anche nei mesi successivi) non ritenga giunto il momento di procedere alla riduzione del prezzo della benzina — analogamente a quanto è avvenuto in altri Paesi, ad esempio Svizzera, Inghilterra, Germania — uniformandosi così alle esigenze di una indilazionabile situazione giuridica e di fatto, che rende insopportabile l'onere eccessivo imposto esclusivamente ad un genere di consumo, di carattere innegabilmente produttivo, anche se con discutibile criterio siano stati sottratti da tale onere gli altri settori dell'economia del Paese e specialmente quello degli olii combustibili, ugualmente colpiti dalla crisi di Suez (3417).

GRANZOTTO BASSO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quando intenda aprire una strada decorosa di accesso all'Ara Pacis sulla collina di Medeuzza presso Redipuglia, in sostituzione dell'impraticabile tratturo attraverso il quale ora si raggiunge il monumento dedicato alla fraternità dei popoli (3418).

SPALLICCI.

Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere, dopo la sciagura avvenuta presso la Stazione ferroviaria di Codogno, che è costata purtroppo tante vittime e tante perdite di materiale, se non sia indilazionabile modificare e regolamentare, tra gli altri, anche il pericoloso passaggio a livello presso la Stazione di Potenza, il quale, oltre ad essere in curva, ha un sistema di chiusura antiquato e pericoloso (3419).

MASTROSIMONE.

Al Ministro della difesa, per sapere quali sarebbero stati i motivi che avrebbero determinato il collocamento in congedo del capo di 3<sup>a</sup> classe signor Arnò Cosimo, da Guardavalle, in provincia di Catanzaro; se è vero che il predetto signor Arnò Cosimo sarebbe stato vittima di una persecuzione operata ai suoi danni dal capitano di vascello signor Manlio Minucci, attualmente comandante del Maride-

pocar di Taranto; se non crede, onde accertare la verità dei fatti, disporre una regolare inchiesta in merito, e nel caso in cui risultasse ingiustificato il provvedimento di collocamento in congedo del predetto signor Arnò Cosimo, quali provvedimenti intenderebbe prendere per rendere giustizia ad un sottufficiale il quale per tanti anni ha servito il Paese nella marina da guerra (3420).

DE LUCA Luca.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere per quali motivi il Genio civile di Catanzaro ancora non ha provveduto a costruire il muro di protezione attorno ad alcune abitazioni di Guardavalle; in provincia di Catanzaro, fra cui quella del signor Barletta Carmelo, costruzione già disposta ed appaltata ed i cui lavori erano stati già iniziati e successivamente sospesi pare per interferenze politiche; se non ritenga opportuno ed urgente, in considerazione soprattutto del fatto che le abitazioni di cui trattasi sono in permanente pericolo e tali dichiarate dagli stessi uffici competenti, disporre perchè il Genio civile in parola provveda con la immediatezza che il caso richiede alla costruzione del muro di protezione, che forma oggetto della presente interrogazione (3421).

DE LUCA Luca.

### Ordine del giorno

per la seduta di venerdì 13 dicembre 1957.

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 13 dicembre, alle ore 10 con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Attribuzioni degli organi del Governo della Repubblica e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri (1688).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (97).

2. CIASCA. — Decentramento di uffici dal capoluogo a centri della Provincia (1202).

3. Deputati DI GIACOMO ed altri. — Istituzione della provincia di Isernia (1902) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. MAGLIANO. — Istituzione della provincia del « Basso Molise » (1898).

5. Deputati SEGNI e PINTUS. — Istituzione della provincia di Oristano (1912) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. CAPORALI. — Istituzione della provincia di Lanciano (1451).

7. TOMÈ ed altri. — Costituzione della provincia Destra Tagliamento con capoluogo Pordenone (1731).

8. LIBERALI ed altri. — Istituzione della provincia del Friuli Occidentale con capoluogo Pordenone (1770).

9. CIASCA. — Costituzione della provincia di Melfi (1896).

10. SALOMONE. — Istituzione della provincia di Vibo Valentia (1913).

11. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — MAGLIANO. — Scadenza del termine di cui alla XI delle « Disposizioni transitorie e finali » della Costituzione (592-bis) (*Approvato in prima deliberazione dal Senato il 25 luglio 1957 e in prima deliberazione dalla Camera dei deputati il 3 ottobre 1957*).

12. Modificazione all'articolo 238 del Codice di procedura penale (1870) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. PALERMO ed altri. — Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente (378).

14. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324).

15. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141).

16. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166).

17. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosiddette dell'O.V.R.A. (810-*Urgenza*).

18. BITOSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1879).

19. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093).

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

20. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7).

21. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232).

22. Deputato MORO. — Proroga fino al 75° anno di età per i professori universitari perseguitati per motivi politici e decorrenza dal 75° anno del quinquennio della posizione di fuori ruolo per i professori universitari perseguitati per ragioni razziali o

politiche (142) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

23. TERRACINI ed altri. — Disposizioni relative all'esercizio della funzione di assistente per coloro che in conformità dell'articolo 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1264, hanno conseguito il certificato di idoneità nell'arte odontotecnica (866).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

La seduta è tolta (*ore 19,45*).

Dott. ALBERTO ALBERTI  
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti